

Regione Campania.

8.2.15.3.8.5. Costi ammissibili

Sono finanziabili, in conformità al disposto regime SA.44665 (2016/N), dei paragrafi 5 e 6 dell'articolo 35 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 ed ai sensi delle Leggi Regionali del 28/2/1987, n. 13, e del 7/5/1996, n. 11, i seguenti elementi di costo coerenti con gli obiettivi e le finalità dell'operazione:

- costi amministrativi e legali per la costituzione dell'aggregazione;
- costi legati alla redazione, ex novo o revisione, dei PAF e PC;
- studi connessi, necessari e propedeutici, all'approvazione finale dei PAF e PC.

I costi, connessi al contratto di leasing, quali il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi, non sono considerati costi ammissibili. Il capitale circolante non è un costo ammissibile.

Il contributo concesso è riservato esclusivamente alla copertura di spese connesse all'attività del progetto di aggregazione, e sono pertanto escluse le spese riguardanti l'ordinario esercizio svolto dai partecipanti al progetto di aggregazione.

8.2.15.3.8.6. Condizioni di ammissibilità

Le condizioni di ammissibilità sono le seguenti:

- le aree forestali, ovvero i beni silvo-pastorali devono fare capo ad almeno 2 soggetti, essere contigue o separate da complessi silvo-pastorali per i quali è stato già approvato, o è in corso di approvazione, un PAF o PC ad eccezione dei complessi forestali demaniali regionali e di quelli di proprietà, o in gestione, degli Enti gestori di aree protette;
- in caso dei complessi forestali demaniali regionali, la realizzazione del PGF può essere finanziata anche se la gestione delle superfici, ovvero dei beni silvo-pastorali, è stata demandata a Uffici regionali, ovvero Servizi Territoriali Provinciali, e le superfici forestali costituiscono complessi separati;
- in conformità alla L. R. 11/96 i soggetti devono essere proprietari e/o gestori, se soggetti pubblici, e proprietari e/o possessori se soggetti privati;
- le superfici devono essere forestali, ovvero beni silvo-pastorali, ai sensi della L. R. n. 11/96;
- i soggetti pubblici partecipanti non devono aver goduto di un precedente finanziamento pubblico per il quale non è stato mai redatto ed approvato il relativo PAF e/o mai restituite le somme percepite;
- la superficie deve essere, complessivamente, di almeno 100 ettari;
- il progetto deve prevedere l'impegno alla restituzione delle informazioni sia su formato cartaceo che digitale, così come previsto dalla L. R. 16/2004 e dalla D.G.R. n.1239/2007;
- per i soggetti pubblici e privati il progetto prevedrà impegno alla corretta applicazione della normativa comunitaria e nazionale sugli appalti, delle leggi antimafia, delle misure di prevenzione e

la condizione di Regolarità contributiva (L. 27 dicembre 2006, n. 296).

Non sono ammesse ai benefici:

- le imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno;
- le imprese in difficoltà così come definite nella Comunicazione della Commissione Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà (2014/C 249/01).

Non possono essere concessi aiuti se, prima dell'avvio delle attività, il beneficiario non ha presentato domanda scritta di aiuto. La domanda di aiuto contiene almeno le seguenti informazioni: a) nome e dimensioni dell'impresa; b) descrizione del progetto o dell'attività, comprese le date di inizio e fine; c) ubicazione del progetto o dell'attività; d) elenco dei costi ammissibili; e) tipologia degli aiuti e importo del finanziamento pubblico necessario per il progetto.

La concessione dell'aiuto non sarà subordinata all'obbligo per il beneficiario di avere la propria sede in Italia o di essere stabilito prevalentemente in Italia o ad utilizzare prodotti o servizi nazionali né limiterà la possibilità del beneficiario di sfruttare i risultati nel settore della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione in altri Stati membri.

8.2.15.3.8.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione saranno articolati in base ai seguenti elementi oggettivi:

1. numero di soggetti che operano in maniera congiunta;
2. tipologia ed estensione delle superfici oggetto di pianificazione;
3. estensione delle superfici comprese nella Rete Natura 2000 ed aree protette;
4. adesione ai sistemi di certificazione forestale e/o ambientale;
5. tipologia ed entità del rilievo di campo (rilievo tassatorio) per la determinazione della massa legnosa;
6. adesione dei soggetti partecipanti all'aggregazione ai processi finalizzati all'ottenimento di biomasse per la produzione di energia rinnovabile.

8.2.15.3.8.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il sostegno erogato è pari al 100% della spesa ammissibile con riferimento ai costi di cui all'art. 35 del Regolamento (UE) 1305/2013, ed a quelli previsti dal nuovo "Prezzario per la redazione dei Piani di Gestione/Assestamento Forestale" previsto dalla L. R. n. 13/87 ed approvato con D.G.R. n. 195 del 10/05/2016 (Burc n.31 del 16 maggio 2016)

Gli aiuti recati possono essere cumulati con altri aiuti di Stato nella misura in cui tali aiuti riguardino costi ammissibili individuabili diversi e, qualora essi riguardino gli stessi costi ammissibili in tutto o in parte coincidenti, unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto previsto dai regimi. Allo stesso modo gli aiuti recati non sono cumulabili con gli aiuti «de minimis» in relazione agli stessi costi ammissibili ove tale cumulo dia luogo a un'intensità di aiuto o un importo di aiuto superiori a quelli stabiliti dai regimi. L'istruttoria della domanda di sostegno comprenderà il calcolo dell'intensità massima e dell'importo dell'aiuto al momento della concessione. I costi ammissibili sono accompagnati da prove documentarie chiare, specifiche e aggiornate. Ai fini del calcolo dell'intensità di aiuto e dei costi ammissibili, tutte le cifre utilizzate sono intese al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.

8.2.15.3.8.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.15.3.8.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

L'autorità di Gestione e l'Organismo pagatore hanno svolto un'attenta valutazione della verificabilità e controllabilità di questa misura alla luce delle condizioni di ammissibilità, criteri di selezione ed altre disposizioni. Inoltre si è tenuto conto delle esperienze del passato o vero delle risultanze dei controlli svolti dalla Corte dei Conti europea e dalla Commissione Europea, nonché dei controlli nazionali e sono stati individuati i seguenti aspetti di rischio:

R1 - Procedure di selezione dei fornitori. Trattandosi di una misura che prevede una scelta di fornitori da parte del beneficiario, vi è la necessità di garantire la reale concorrenza, trasparenza e pubblicità, al fine di una sana gestione finanziaria e ottenere il miglior rapporto qualità-prezzo.

R2 - Ragionevolezza dei costi. Una elevata numerosità delle voci di spesa che possono comporre i costi di realizzazione di progetti può rendere difficile la valutazione di congruità, complessità che aumenta in riferimento a categorie di prestazioni, servizi e mezzi tecnici molto varie e appartenenti a diversi settori disciplinari.

R4 - Corretta applicazione della normativa sugli appalti da parte dei beneficiari pubblici, infatti, tale operazione, prevede tra beneficiari soggetti privati e soggetti pubblici.

R7 - Selezione dei beneficiari. L'individuazione di beneficiari con struttura organizzativa non adeguata e scarsa solidità finanziaria, può rappresentare un rischio per il tipo di operazione.

R8 - Sistemi informatici - I rischi in merito a tale punto sono collegati alle possibili disomogeneità nella gestione del procedimento amministrativo e alla carenza di informazioni necessarie ai richiedenti per la presentazione delle domande.

R9 - Assicurare la tracciabilità di tutti i dati contenuti nelle domande di pagamento.

8.2.15.3.8.9.2. *Misure di attenuazione*

Relativamente ai rischi indicati di seguito sono riportate le azioni di mitigazione che l'AdG intende mettere in campo nella programmazione 2014-2020:

M1 - L'AdG predisporrà apposite linee guida di orientamento, a cui devono attenersi i beneficiari, relativi ai criteri e alle modalità di selezione dei fornitori.

M 2 - Ragionevolezza dei costi. E' prevista una procedura di determinazione della ragionevolezza della spesa nel contesto dei documenti attuativi. - Inoltre, sul tema saranno sviluppate attività di informazione nei confronti dei beneficiari.

M 4 – Per garantire la corretta applicazione delle procedure di appalti pubblico l'AdG adotterà adeguate procedure per la verifica degli obblighi di trasparenza, pubblicizzazione e selezione dei contraenti anche attraverso apposite liste di controllo atte ad accompagnare i beneficiari pubblici e i funzionari responsabili nelle relative verifiche.

M 7 - Selezione dei beneficiari. Sarà adottata una procedura trasparente ed oggettiva per valutare la composizione, completezza, competenza e affidabilità dei beneficiari tenendo anche conto dell'adeguatezza della loro struttura amministrativa e della solidità finanziaria, in relazione alla onerosità ed alla complessità dei relativi progetti.

M 8 – Sistemi informatici. Si ricorrerà alla:

- elaborazione di manuali specifici per le diverse fasi del procedimento amministrativo (domande di aiuto, istruttorie, domande di pagamento) che riguardino le modalità e le tipologie di controlli da effettuare;
- utilizzazione, nell'esecuzione delle varie fasi del procedimento amministrativo, di banche dati o documenti informatizzati certificati di supporto alla presentazione delle domande e all'attività istruttoria.

M 9 – Domande di pagamento. Per assicurare la tracciabilità dei dati contenuti nelle domande di pagamento si provvederà alla predisposizione di:

- procedure uniformi per la gestione delle varianti in corso d'opera;
- manuali operativi per la gestione della fase istruttoria della domanda di pagamento;
- moduli istruttori e/o liste di controllo relativi agli elementi oggetto di controllo, alle modalità e agli esiti dei controlli effettuati, che garantiscano uniformità operativa.

8.2.15.3.8.9.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla Misura saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul portale dell'Agricoltura – sito ufficiale dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Campania - all'indirizzo web <http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm>, per assicurare la massima trasparenza delle procedure.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM *Verificabilità e Controllabilità delle Misure* reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di

corretta compilazione delle apposite *check list*, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.15.3.8.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente

8.2.15.3.8.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle caratteristiche dei progetti pilota, dei poli, delle reti, delle filiere corte e dei mercati locali

Non pertinente

8.2.15.3.9. 16.9.1. Agricoltura sociale, educazione alimentare, ambientale in aziende agricole, cooperazione con soggetti pubblici/ privati

Sottomisura:

- 16.9 - sostegno per la diversificazione delle attività agricole in attività riguardanti l'assistenza sanitaria, l'integrazione sociale, l'agricoltura sostenuta dalla comunità e l'educazione ambientale e alimentare

8.2.15.3.9.1. Descrizione del tipo di intervento

L'analisi SWOT ha evidenziato che la debolezza strutturale del settore agricolo della Regione Campania non consente di assicurare un livello occupazionale e di reddito in agricoltura, e quindi un tenore di vita, paragonabile a quello di altri settori (W11). In Campania 4.790 aziende agricole (3,5% del totale) diversificano il proprio reddito svolgendo una o più attività connesse. La prevalenza è rappresentata dall'integrazione verticale a valle e dai servizi, seguita da altre attività agricole, dal turismo rurale e dall'accoglienza. Anche se l'esperienza della passata programmazione ha permesso di avvicinare soggetti tradizionalmente non connessi tra loro, favorendo la creazione di reti di relazioni tra imprese agricole ed altri portatori di interesse, emerge che in rare occasioni vengono intrapresi percorsi innovativi ed alternativi che orientino l'offerta di nuovi servizi, sia per debolezza strutturale delle aziende, che per la mancanza di sostegno a sperimentare modelli di diversificazione di tipo non tradizionale.

La tipologia di intervento risponde ai fabbisogni F04 "Salvaguardare i livelli di reddito e di occupazione nel settore agricolo e nelle aree rurali" e F23 "Migliorare la qualità della vita nelle aree rurali".

L'intervento agisce direttamente sugli obiettivi della Focus Area 2A "Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività" e indirettamente alla Focus Area 6A "Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché dell'occupazione".

Le funzioni produttive, ambientali, strutturali dell'agricoltura possono rappresentare gli ambiti per lo sviluppo e il sostegno per progetti di diversificazione aziendale in attività educative e didattiche, ricreative, di recupero ed integrazione sociale, di miglioramento della qualità della vita, di inserimento lavorativo, di ospitalità e cura, rivolti ai soggetti appartenenti a fasce deboli, ai giovani in cerca di prima occupazione, all'infanzia e ad altri soggetti della collettività, al fine di soddisfare, al contempo, la diversificazione aziendale, il bisogno di protezione sociale, la costituzione di reti.

La tipologia di intervento sostiene le imprese agricole che vogliono diversificare le attività erogando servizi alla collettività, in partenariato con soggetti pubblici e/o privati.

La tipologia di intervento è distinta in due azioni:

- l'azione A prevede la costituzione di partenariati e la redazione di un piano di interventi (studi di fattibilità), a cura degli stessi, nell'ambito agri-sociale e didattico.
- l'azione B, prevede la costituzione e l'operatività di partenariati per la realizzazione di un progetto finalizzato ad accompagnare le imprese agricole in un percorso di diversificazione nell'ambito

agrisociale e didattico.

8.2.15.3.9.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Il sostegno previsto è un contributo in conto capitale sulla spesa ammissibile, in coerenza con il paragrafo 5 dell'art. 35 del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

La tipologia di intervento non applica l'approccio di tipo Sovvenzione globale

Per la determinazione delle “*spese indirette*” è previsto l'utilizzo del tasso forfettario dei costi diretti, di cui all'art. 68, comma 1, lett. b), del Reg. (UE) n. 1303/2013.

8.2.15.3.9.3. Collegamenti con altre normative

- Legge regionale n. 5/2012 “Norme in materia di agricoltura sociale e disciplina delle fattorie e orti sociali” e altra normativa nazionale e regionale
- Legge regionale n. 15/2008 “Disciplina per l'attività di agriturismo”
- Reg. (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “de minimis”

8.2.15.3.9.4. Beneficiari

Il soggetto beneficiario è il partenariato, costituito al fine di realizzare un Progetto afferente alle Azioni A o B. Il partenariato deve essere costituito da imprese agricole, anche sotto forma di reti di imprese, cooperative agricole, consorzi, e altri soggetti pubblici e privati interessati (fattorie sociali, associazioni, organizzazioni professionali e sindacali, fondazioni, enti pubblici, organismi di consulenza, soggetti del terzo settore, ed altri soggetti funzionali allo svolgimento del progetto.)

8.2.15.3.9.5. Costi ammissibili

Nell'ambito della presente tipologia di intervento sono finanziabili i seguenti elementi di costo:

- gli studi preliminari, di fattibilità, indagini di marketing, progettazione;

- la costituzione, funzionamento e gestione del partenariato compreso il costo di coordinamento del progetto;
- l'attività di animazione sui territori;
- l'esercizio della cooperazione, tra cui le spese amministrative e legali, le spese per il personale coinvolto (in relazione ai servizi erogati nel progetto), le missioni, il materiale didattico/informativo o promozionale,
- spese indirette riferibili a: affitto di locali, utenze energetiche, idriche e telefoniche, collegamenti telematici, manutenzione ordinaria, spese postali, cancelleria e stampati. Tale categoria verrà calcolata con un tasso forfettario del 15 % dei costi diretti ammissibili per il personale (art. 68, comma 1. lettera b del Reg. 1303/2013) fino ad un massimo del 5% del costo totale del progetto;
- l'acquisizione di servizi a supporto delle iniziative previste;
- l'acquisto di materiale di consumo per lo svolgimento delle attività del progetto.

Non sono ammesse le spese relative dell'attività ordinaria di produzione o di servizio dei soggetti del partenariato. Non sono ammissibili gli acquisti di attrezzature usate.

Sono escluse spese per acquisto di attrezzature usate.

Se il progetto prevede investimenti sulle strutture aziendali, gli stessi sono finanziabili tramite l'accesso alle altre misure di riferimento del PSR, in particolare la misura 6, alle condizioni fissate dalle specifiche misure o sottomisure.

Le spese devono essere compatibili con il disposto dell'articolo 65 del regolamento (UE) n. 1303/2013.

8.2.15.3.9.6. Condizioni di ammissibilità

Requisiti soggettivi:

- il partenariato deve essere costituito da almeno due soggetti di cui uno è una impresa agricola, singola e/o associata, con sede operativa in regione Campania e l'altro è afferente ad una delle seguenti categorie: fattorie sociali, associazioni, organizzazioni professionali e sindacali, fondazioni, reti di imprese, enti pubblici, organismi di consulenza, soggetti del terzo settore, ed altri soggetti funzionali allo svolgimento del progetto.
- il partenariato deve assumere una forma giuridica ai sensi della normativa vigente
- Il sostegno può essere concesso unicamente a reti di nuova costituzione o che intraprendono una nuova attività.

Requisiti oggettivi

Per l'azione A il partenariato deve presentare un piano di interventi (studio di fattibilità), che contenga:

- l'elenco dei partecipanti in partenariato;
- l'area o le aree tematiche potenzialmente interessate dall'intervento (es. agri-sociale, didattica, ecc);
- gli obiettivi del piano;
- la descrizione delle attività da svolgersi nell'anno con particolare riferimento all'animazione territoriale
- le Misure, le sottomisure e le tipologie di intervento del PSR che eventualmente si prevederà di attivare;
- piano finanziario e ruolo dei partecipanti.

Per l'azione B il partenariato deve presentare un Progetto che contenga:

- l'elenco dei partecipanti in partenariato;
- l'area o le aree tematiche interessate dall'intervento (es. agri-sociale, didattica, ecc);
- gli obiettivi del progetto distinti per anno e il relativo crono- programma;
- la descrizione delle attività di progetto e il relativo crono- programma quali l'animazione e l'accompagnamento alle imprese agricole nel processo di diversificazione in ambito agri-sociale e didattico;
- le Misure, le sottomisure e le tipologie di intervento del PSR che eventualmente si attiveranno nell'ambito del progetto per il raggiungimento degli obiettivi;
- piano finanziario e ruolo dei partecipanti.

8.2.15.3.9.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione saranno articolati in base ai seguenti elementi di valutazione:

Per l'Azione A

- composizione del gruppo partenariale (competenza, esperienza, qualificazione dei partecipanti);
- coerenza del piano di intervento in relazione agli obiettivi ed alle attività previste;
- congruità del piano finanziario esposto rispetto alle finalità del progetto ed al ruolo dei componenti il partenariato.

Per l'Azione B

- composizione del gruppo partenariale (competenza, esperienza, qualificazione dei partecipanti);
- coerenza del progetto in relazione alle operazioni previste;
- coinvolgimento di fasce deboli, di giovani al primo impiego e relativa propensione alla creazione di

nuove opportunità occupazionali;

- coerenza del crono programma in relazione agli obiettivi del progetto;
- congruità del piano finanziario esposto rispetto alle finalità del progetto ed al ruolo dei componenti il partenariato.

8.2.15.3.9.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Per l'esecuzione delle sole attività del piano di interventi/progetto il costo totale massimo per intervento è di:

- 40.000 euro per l'Azione A. Durata massima dei progetti un anno;
- 80.000 euro annui per l'Azione B per un massimo di 3 anni (durata massima dei progetti).

All'interno del costo totale di progetto le spese generali, sono ammissibili per un importo forfetario pari al 15% della spesa ammessa per il personale e comunque non superiore al 5% del costo totale del progetto.

L'aliquota di sostegno è pari all' 80% della spesa ammessa con riferimento ai costi di cui all'art. 35 del regolamento (UE) 1305/2013; è elargito sotto forma di sovvenzione a rimborso delle spese ammissibili effettivamente sostenute e rendicontate.

Il sostegno è erogato in regime di *de minimis* ai sensi del Reg. (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

Per la determinazione delle "*spese indirette*" è previsto l'utilizzo del tasso forfetario dei costi diretti, di cui all'art. 68, comma1, lett. b), del Reg. (UE) n. 1303/2013.

8.2.15.3.9.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.15.3.9.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'autorità di Gestione e l'Organismo pagatore hanno svolto un'attenta valutazione della verificabilità e controllabilità di questa misura alla luce delle condizioni di ammissibilità, criteri di selezione ed altre disposizioni. Inoltre si è tenuto conto delle esperienze del passato o vero delle risultanze dei controlli svolti dalla Corte dei Conti Europea e dalla Commissione Europea, nonché dei controlli nazionali e sono stati individuati i seguenti aspetti di rischio:

R1 - Procedure di selezione dei fornitori che devono essere adottate da parte dei beneficiari - Trattandosi di una misura che prevede una scelta di fornitori da parte del beneficiario, vi è la necessità di garantire la reale concorrenza, trasparenza e pubblicità, al fine di una sana gestione finanziaria e ottenere il miglior rapporto qualità-prezzo.

R2 - Ragionevolezza dei costi Una elevata numerosità delle voci di spesa che possono comporre i costi di

realizzazione di progetti può rendere difficile la valutazione di congruità, complessità che aumenta in riferimento a categorie di prestazioni, servizi e mezzi tecnici molto varie e appartenenti a diversi settori disciplinari.

R7 - Selezione dei beneficiari. L'individuazione di beneficiari con struttura organizzativa non adeguata e scarsa solidità finanziaria, può rappresentare un rischio per il tipo di operazione.

R8 - Sistemi informatici. I rischi in merito a tale punto sono collegati alle possibili disomogeneità nella gestione del procedimento amministrativo e alla carenza di informazioni necessarie ai richiedenti per la presentazione delle domande.

R9 : Le domande di pagamento - Assicurare la tracciabilità di tutti i dati con tenuti nelle domande di pagamento.

8.2.15.3.9.9.2. Misure di attenuazione

Relativamente ai rischi indicati di seguito sono riportate le azioni di mitigazione che l'AdG intende mettere in campo nella programmazione 2014-2020:

M1 - L'AdG predisporrà apposite linee guida di orientamento, a cui devono attenersi i beneficiari, relativi ai criteri e alle modalità di selezione dei fornitori.

M 2 - Ragionevolezza dei costi. E' prevista una procedura di determinazione della ragionevolezza della spesa nel contesto dei documenti attuativi. A tal riguardo, per la determinazione delle "spese indirette" è previsto l'utilizzo del tasso forfettario dei costi diretti ammissibili, di cui all'art. 68, comma 1, lett. b), del Reg. (UE) n. 1303/2013. Inoltre, sul tema saranno sviluppate attività di informazione nei confronti dei beneficiari.

M 7 - Selezione dei beneficiari. Sarà adottata una procedura trasparente ed oggettiva per valutare la composizione, completezza, competenza e affidabilità dei partenariati tenendo anche conto dell'adeguatezza della loro struttura amministrativa e della solidità finanziaria, in relazione alla onerosità ed alla complessità dei relativi progetti

M 8 – Sistemi informatici. Si ricorrerà alla:

- elaborazione di manuali specifici per le diverse fasi del procedimento amministrativo (domande di aiuto, istruttorie, domande di pagamento) che riguardino le modalità e le tipologie di controlli da effettuare.
- utilizzazione, nell'esecuzione delle varie fasi del procedimento amministrativo, di banche dati o documenti informatizzati certificati di supporto alla presentazione delle domande e all'attività istruttoria.

M 9 – Domande di pagamento. Per assicurare la tracciabilità dei dati contenuti nelle domande di pagamento si provvederà alla predisposizione di:

- procedure uniformi per la gestione delle varianti in corso d'opera;
- manuali operativi per la gestione della fase istruttoria della domanda di pagamento;
- moduli istruttori e/o liste di controllo relativi agli elementi oggetto di controllo, alle modalità e agli esiti dei controlli effettuati, che garantiscano uniformità operativa.

8.2.15.3.9.9.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla Misura saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul portale dell'Agricoltura – sito ufficiale dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Campania - all'indirizzo web <http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm>, per assicurare la massima trasparenza delle procedure.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM *Verificabilità e Controllabilità delle Misure* reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite *check list*, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.15.3.9.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Per la determinazione delle “*spese indirette*” è previsto l'utilizzo del tasso forfettario dei costi diretti, di cui all'art. 68, comma 1, lett. b), del Reg. (UE) n. 1303/2013.

8.2.15.3.9.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle caratteristiche dei progetti pilota, dei poli, delle reti, delle filiere corte e dei mercati locali

Non pertinente

8.2.15.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.15.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

I rischi inerenti la misura sono stati descritti in ciascuna tipologia di intervento

8.2.15.4.2. Misure di attenuazione

Le misure di attenuazione inerenti la misura sono stati descritti in ciascuna tipologia di intervento

8.2.15.4.3. Valutazione generale della misura

Fare riferimento a ciascuna singola tipologia

8.2.15.5. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente.

8.2.15.6. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle caratteristiche dei progetti pilota, dei poli, delle reti, delle filiere corte e dei mercati locali

Laddove previsto sono state descritte nelle tipologie di intervento

8.2.15.7. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

Non se ne riferiscono

8.2.16. M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo)
[articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013]

8.2.16.1. Base giuridica

- Regolamento (UE) 1303/2013 - artt. 32-35.
- Regolamento (UE) n. 1305/2013 - Titolo III *Sostegno allo sviluppo rurale* - Capo I *Misure* artt. 42-44.
- Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014.
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014.
- Decisione C(2014) 8021 di Accordo di Partenariato 2014-2020 Italia del 29 ottobre 2014 della Commissione Europea.

8.2.16.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

Il LEADER, così come stabilito dal punto 2, art. 32 del Reg. UE 1303/13 ed in linea con l'accordo nazionale di partenariato, si basa su una progettazione e gestione degli interventi per lo sviluppo da parte di attori locali, che si associano in una partnership di natura mista (pubblico - privata) affidando un ruolo operativo (gestionale e amministrativo) al Gruppo di Azione Locale (GAL), il quale elabora una Strategia di Sviluppo Locale (SSL) per tradurre gli obiettivi in azioni concrete, dotandosi di una struttura tecnica in grado di attuarli. nelle macroaree rurali "C" e "D".

Lo sviluppo delle macroaree C e D è connesso con gli elementi della SWOT e come evidenziato dall'analisi di contesto è strettamente correlato con i fabbisogni emersi quali: la salvaguardia del reddito e dell'occupazione, il favorire una migliore organizzazione delle filiere agroalimentari e forestali, il tutelare e valorizzare le risorse culturali e paesaggistiche, il migliorare la qualità della vita nelle aree rurali come di seguito specificato (figura):

Ambiti tematici

Come previsto dall'accordo di partenariato le strategie di sviluppo locale dovranno essere finalizzate a precisi ambiti tematici, in cui i partner coinvolti dispongano di competenze ed esperienze specifiche, in modo da rafforzare la concentrazione finanziaria e orientare le capacità maturate in tema di progettazione locale su obiettivi realistici e suscettibili di reale impatto locale. Gli ambiti di intervento scelti dai GAL devono essere coerenti con i fabbisogni emergenti e le opportunità individuate per i propri territori, nonché con le competenze e le esperienze maturate dai soggetti facenti parte del GAL, per rafforzare la qualità della progettazione e dell'attuazione degli interventi.

Le strategie sono strutturate su un massimo di tre ambiti tematici fra quelli compresi nell'accordo di partenariato e questi devono risultare connessi tra loro per il raggiungimento dei risultati attesi. L'elenco degli ambiti tematici riportato nell'accordo di partenariato è solo indicativo ed aperto ad altri tematismi individuati dai GAL e possono essere previsti temi diversi.

All'interno degli ambiti tematici, i GAL sceglieranno gli interventi da attivare in funzione dei fabbisogni identificati nelle aree di interesse e dei tematismi individuati nella strategia del GAL, in coerenza con la strategia generale del Programma di Sviluppo Rurale della Regione e l'AdP, nonché in conformità ai Regolamenti (UE) n.1303/2013, n.1305/2013, n.807/2014 e 808/2014.

Anche i progetti di cooperazione interterritoriale e transnazionale sono validi a condizione che siano connessi alla strategia di sviluppo, sia evidente il valore aggiunto della cooperazione e affrontino i problemi correlati alla gestione.

Area eleggibile Leader

Le aree ammissibili in coerenza con la strategia comprendono i comuni inclusi nelle macroaree “C” e “D”.

Nell’ambito del territorio ammissibile, i GAL potranno individuare le aree nelle quali promuovere le proprie strategie di sviluppo locale, tenendo conto dei seguenti vincoli:

- a. Le SSL devono riferirsi a territori ricadenti in Area LEADER: zone/territori costituiti esclusivamente dai comuni classificati come appartenenti alle macroaree C e D della territorializzazione del PSR sulla quale operano i GAL. I comuni classificati come appartenenti alle macroaree A e B non possono essere interessati alla strategia leader;
- b. I territori dei comuni partecipanti devono ricadere interamente nell’ambito di una SSL o GAL; è fatto divieto di frazionamento del territorio di un comune in aree LEADER interessate da GAL; in nessun caso un comune può essere compreso in due o più aree LEADER;
- c. carico demografico dell’area LEADER non inferiore a 30.000 abitanti e non superiore a 150.000 abitanti;
- d. i comuni che costituiscono l’area LEADER di un GAL/SSL devono appartenere ad ambiti omogenei e contigui dal punto di vista territoriale ad eccezione delle isole amministrative, dei comuni e dei territori ricadenti nelle isole minori.

Per favorire una maggiore concentrazione delle risorse sui territori più marginali, una maggiore omogeneità territoriale e una più puntuale focalizzazione della SSL l’attuazione del LEADER in Campania è affidata ad un massimo di 15 GAL, ciascuno dei quali nella predisposizione delle SSL, applicando l’approccio *bottom up*, indica i principali punti di debolezza e di forza, le minacce e le opportunità del territorio di riferimento su cui basare le azioni di sviluppo. Tutte le attività del GAL devono fondare sulla strategia di sviluppo che risponde all’area scelta.

Valore aggiunto

La SSL deve giustificare anche il valore aggiunto che lo sviluppo locale LEADER apporta agli obiettivi di sviluppo perseguiti dal PSR. Il valore aggiunto è da individuare nell’integrazione delle attività locali, nella collaborazione progettuale tra gli operatori locali e nell’introduzione di elementi di innovazione.

Piano finanziario

La dotazione finanziaria per ogni strategia di sviluppo locale, in conformità con l’Accordo di partenariato, è compresa tra un minimo di 3 Meuro ed un massimo di 12 Meuro.

Strategia di sviluppo locale

La SSL è adottata dall’organo decisionale del GAL attraverso l’approvazione di un documento denominato

“Strategia di Sviluppo Locale (SSL)”, contenente gli elementi indicati dall’art.33, par.1, del Reg. (UE) n.1303/13.

In tale documento il GAL descrive le azioni, le misure, sottomisure e tipologie di operazioni con le quali persegue gli obiettivi della SSL, includendo l’attività di cooperazione, in conformità con la regolamentazione dello sviluppo rurale. In particolare, la strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo contiene almeno i seguenti elementi:

- a) la definizione del territorio e della popolazione interessati dalla strategia;
- b) un'analisi delle esigenze di sviluppo e delle potenzialità del territorio, compresa un'analisi dei punti di forza, di debolezza, delle opportunità e delle minacce (SWOT);
- c) una descrizione della strategia e dei suoi obiettivi, un'illustrazione delle caratteristiche integrate e innovative della strategia e una gerarchia di obiettivi, con indicazione di target misurabili per le realizzazioni e i risultati. In relazione ai risultati, i target possono essere espressi in termini qualitativi o quantitativi;
- d) una descrizione del processo di associazione della comunità locale all'elaborazione della strategia;
- e) un piano d'azione che traduca gli obiettivi in azioni concrete;
- f) una descrizione delle modalità di gestione e sorveglianza della strategia, che dimostri la capacità del gruppo di azione locale di attuarla, e una descrizione delle modalità specifiche di valutazione;
- g) il piano di finanziamento per la strategia.

Nell’ambito della SSL, in funzione delle attività previste si possono avere:

- interventi con beneficiario il GAL (sottomisura 19.1, sottomisura 19.3 e sottomisura 19.4);
- interventi con beneficiario diverso dal GAL (sottomisura 19.2).

Procedure di selezione dei GAL e delle SSL

La selezione dei GAL e la valutazione delle SSL, avviene in un’unica fase, e viene effettuata da un Comitato di Selezione istituito con provvedimento dell’AdG rappresentativo degli uffici regionali competenti per materia entro due anni dalla data di approvazione dell'accordo di partenariato, ai sensi dell'articolo 33, paragrafi 3 e 4 del Reg. (UE) n. 1303/2013, ovvero 29/10/2016.

Il calendario per la selezione dei GAL e delle relative strategie prevede:

- a) pubblicazione del bando di selezione dei GAL e delle strategie dopo la decisione di approvazione della Commissione UE del PSR 2014-2020;
- b) presentazione delle domande entro 180 gg. dalla pubblicazione del bando per la selezione dei GAL e delle strategie;
- c) approvazione della graduatoria per la selezione dei GAL e delle Strategie entro i previsti termini regolamentari.

Nel caso in cui non venga selezionato un numero di GAL e di SSL sufficienti ad assorbire tutte le risorse finanziarie disponibili, la Regione si riserva la possibilità di procedere alla pubblicazione di un nuovo bando per l'assegnazione delle risorse finanziarie residue e/o di assegnare pro-quota le risorse ancora disponibili ai GAL già selezionati nel limite massimo di 12 Meuro per ciascun GAL. In ogni caso la selezione dei GAL e delle SSL è completata entro il 31 dicembre 2017.

La decisione che approva una SSL di tipo partecipativo stabilisce la dotazione finanziaria e le responsabilità per i compiti di gestione e di controllo nell'ambito del programma o dei programmi in relazione alla SSL, ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 5 del Reg. (UE) n. 1303/2013.

Principi di selezione dei GAL e delle SSL

La Regione procede alla selezione delle SSL sulla base di una griglia di criteri di valutazione da approvare ai sensi dell'art.49 del Reg.(UE) n.1305/13 che comprenda almeno:

1. Caratteristiche dell'ambito territoriale: superficie, popolazione, densità della popolazione, tasso di spopolamento, indice di invecchiamento, maggiori fabbisogni del territorio;
2. Caratteristiche del partenariato e organizzazione del GAL: livello di rappresentatività, capacità finanziaria, composizione del CdA, coerenza fra la rappresentatività dei partner associati al GAL e l'ambito/i tematico/i proposto nella strategia di sviluppo locale;
3. Capacità del GAL di attuare la SSL: affidabilità, modello gestionale, precedenti esperienze di attuazione di progetti complessi europei;
4. Qualità della strategia di sviluppo proposta: qualità dell'analisi di contesto e dell'analisi SWOT, focalizzazione tematica e coerenza con la qualità dell'analisi di contesto e l'analisi SWOT, approccio innovativo, identificazione e misurabilità dei risultati attesi, attività di animazione finalizzata all'attuazione della strategia, interventi ed azioni per l'attuazione della strategia, incidenza della strategia di cooperazione con la strategia del GAL, progetto transnazionale.

Termine di conclusione delle SSL

Il termine di conclusione degli interventi delle SSL sarà indicato in sede di definizione dei documenti attuativi, e dovrà essere compatibile con il termine di ammissibilità della spesa alla partecipazione del FEASR previsto dall'art.65, par.2, del regolamento (UE) n.1303/13.

Rispondenza della misura alla strategia del PSR

Collegamento ai fabbisogni emersi dall'analisi di contesto

In relazione all'analisi di contesto generale del programma, il LEADER risponde in via prioritaria ai seguenti fabbisogni:

F04 - Salvaguardare i livelli di reddito e di occupazione nel settore agricolo e nelle aree rurali;

F06 – Favorire una migliore organizzazione delle filiere agroalimentari e forestali;

F14 - Tutelare e valorizzare le risorse culturali e paesaggistiche;

F23 - Migliorare la qualità della vita nelle aree rurali;

F24 – Aumentare la capacità di sviluppo locale endogeno delle comunità locali in ambito rurale;

Contributo della Misura alle Priorità e alle Focus Areas

La misura contribuisce principalmente al perseguimento della seguente priorità e focus area di cui all'articolo 5 del Reg. Ce 1305/2013.

- FA 6b - stimolare lo sviluppo locale nelle aree rurali;

Contributo potenziale della misura ad altre priorità e Focus Areas

Il LEADER contribuisce, sulla base delle strategie di sviluppo locale che saranno selezionate, anche indirettamente al perseguimento degli obiettivi specifici correlati a tutte le focus area prese in considerazione dal programma ed in particolare;

- FA 2a - migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato, nonché la diversificazione delle attività;
- FA 3a - migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali;
- FA 4a - salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa;
- FA 6a - favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché dell'occupazione.

Contributo della Misura agli obiettivi trasversali dello Sviluppo Rurale

Il LEADER contribuisce direttamente all'obiettivo trasversale relativo all'innovazione, rappresentando implicitamente una modalità innovativa di operare da individuare nell'integrazione delle attività locali, nella collaborazione progettuale tra gli attori locali e nell'introduzione di elementi di innovazione. Inoltre soddisfa gli altri obiettivi trasversali, in particolare: l'ambiente, attraverso l'eventuale attivazione di misure che incentivino investimenti per la salvaguardia e la valorizzazione dell'ambiente naturale e delle foreste, rispondendo a specifici fabbisogni locali; i cambiamenti climatici, attraverso l'eventuale attivazione di misure che incentivino investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico, oltre che per la tutela del patrimonio naturale in generale e forestale in particolare.

Articolazione della misura

Sottomisura 19.1 Sostegno preparatorio:

- **Tipologia d'intervento 19.1.1.** Sostegno preparatorio.

Sottomisura 19.2 Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della Strategia di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo:

- ***Tipologia d'intervento 19.2.1.*** Azioni per l'attuazione della strategia con le misure del PSR.

Sottomisura 19.3 Preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del gruppo di azione locale:

- ***Tipologia d'intervento 19.3.1.*** Preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del gruppo di azione locale.

Sottomisura 19.4 Sostegno per i costi di gestione e animazione:

Tipologia d'intervento 19.4.1. Sostegno per i costi di gestione e animazione

FABBISOGNI	ELEMENTI DELLA SWOT CORRELATI
F04 - Salvaguardare i livelli di reddito e di occupazione nel settore agricolo e nelle aree rurali	W8: Ridotta diversificazione aziendale W11: Debolezza organizzativa e strutturale delle imprese O21: Diversificazione dell'offerta in settori "contigui" e ampliamento della gamma di opportunità di diversificazione (fattorie sociali, avvio dei green job)
F06 – Favorire una migliore organizzazione delle filiere agroalimentari e forestali;	S7: Presenza di aziende che operano nella filiera corta e nella vendita diretta W11: Debolezza organizzativa e strutturale delle imprese W15: Catena del valore spostata a valle O9: Potenziamento dell'ICT
F14 - Tutelare e valorizzare le risorse culturali e paesaggistiche;	S9: Ricchezza di risorse ambientali e paesaggistiche e buona presenza di aree protette S12: Varietà e diversità di paesaggi agricoli e rurali W24: Qualità delle acque W30: Dissesto idrogeologico W40: Debolezza del comparto produzioni vivaistiche-forestali O2: Modifiche normative e di mercato per la gestione sostenibile delle risorse T7: Rischio di ulteriori realizzazioni di impianti tecnologici ed infrastrutturali impattanti nel contesto rurale
F23 - Migliorare la qualità della vita nelle aree rurali;	W9: Scarsa integrazione territoriale degli agriturismi W34: Limitata diffusione della banda larga W36: Deficit infrastrutturale W37: Spopolamento delle aree marginali O9: Potenziamento dell'ICT O20: Leggi su agricoltura sociale (inclusa la legge sui beni

figura elementi della SWOT correlati il LEADER -1

	confiscati) 021: Diversificazione dell'offerta in settori "contigui" e ampliamento della gamma di opportunità di diversificazione (fattorie sociali, avvio dei green job)
F24 – Aumentare la capacità di sviluppo locale endogeno delle comunità locali in ambito rurale;	S6: Varietà e diversificazione dell'offerta S7: Presenza di aziende che operano nella filiera corta e nella vendita diretta S10: Rilevante incidenza del patrimonio forestale S16: Livello di coesione sociale W11: Debolezza organizzativa e strutturale delle imprese W13: Bassa propensione all'esportazione del settore agricolo W14: Scarsa presenza dell'offerta sul WEB W38: Scarsa capacità di integrazione tra gli attrattori interni e costiera. W39: Scarsa capacità gestionale e debolezza finanziaria dei GAL O1: Strumenti di finanziamento diretto UE e programmi di cooperazione territoriale europea O6: Modifiche nei comportamenti e orientamenti all'acquisto da parte dei consumatori O7: Sviluppo di filiere alternative O9: Potenziamento dell'ICT O18: Contratti di fiume O21: Diversificazione dell'offerta in settori "contigui" e ampliamento della gamma di opportunità di diversificazione (fattorie sociali, avvio dei green job) O22: Sviluppo web – social networking T1: Rischio di fallimento dei GO in ambito PEI

figura elementi della SWOT correlati il LEADER-2

8.2.16.3. Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione

8.2.16.3.1. 19.1.1 Sostegno preparatorio

Sottomisura:

- 19.1 - Sostegno preparatorio

8.2.16.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

Il sostegno preparatorio previsto dal par.1, lett. a) dell'art. 35 del Reg. (UE) 1303/2013, , così come prorogato dall'art.4 del Reg. (UE) n. 2220/2020 del 23/12/2020, sostiene i costi dello sviluppo delle capacità e delle azioni preparatorie a sostegno dell'elaborazione e futura attuazione delle strategie locali di tipo partecipativo.

E' una tipologia di intervento collegata alla priorità 6 - Focus area 6B, ed è funzionale a migliorare la qualità di costituzione del partenariato e di progettazione della strategia di sviluppo locale, limitato temporalmente alla fase precedente alla selezione delle strategie di sviluppo locale ed è riconosciuto anche a nuovi gruppi di azione locale/nuovi territori.

L'intervento sostiene:

- a. le iniziative di formazione rivolte alle parti locali interessate alla SSL;
- b. gli studi dell'area interessata alla SSL, (incluse le analisi di fattibilità per progetti od operazioni che si intendono realizzare attraverso la SSL);
- c. la progettazione della SSL, incluse la consulenza e le azioni legate alla consultazione delle parti interessate ai fini della preparazione della SSL;
- d. attività di consultazione del territorio, degli attori locali, degli operatori e del partenariato al processo di elaborazione della strategia.
- e. lo sviluppo delle capacità e delle azioni preparatorie a sostegno dell'elaborazione e futura attuazione delle strategie locali di tipo partecipativo a norma del nuovo quadro giuridico (art.4 del Reg.2020/20).

8.2.16.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

L'aiuto è concesso come contributo in conto capitale.

8.2.16.3.1.3. Collegamenti con altre normative

- Legge 7 agosto 1990, n.241 e ss.mm.ii. - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- Decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e ss.mm.ii;
- D. Lgs. N. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni".

8.2.16.3.1.4. Beneficiari

Partenariato pubblico/privato ai sensi del paragrafo 2, lett.b, art. 32 del Reg. (UE) 1303/2013.

8.2.16.3.1.5. Costi ammissibili

Sono ammissibili le seguenti spese:

- a. costi di formazione per animatori responsabili e addetti all'elaborazione della strategia di sviluppo locale;
- b. costi per studi, analisi ed indagini sull'ambito territoriale di riferimento, compresi gli studi di fattibilità, ai fini della progettazione della strategia e degli interventi correlati;
- c. costi amministrativi (costi operativi e per il personale) di un'organizzazione che si candida al sostegno preparatorio nel corso della fase di preparazione
- d. costi relativi alla progettazione della strategia di sviluppo locale, compresi i costi di consulenza;
- e. costi per l'attività di consultazione del territorio, degli attori locali, degli operatori e del partenariato al processo di elaborazione della strategia;

Sono considerate ammissibili i costi:

- sostenuti nel rispetto delle regole sulla trasparenza e sulla libera concorrenza nel periodo intercorrente tra la data di pubblicazione del bando della 19.1.1 e la data di presentazione della domanda di partecipazione attestata dalla sua data di protocollazione.

I costi del sostegno preparatorio sono ammissibili anche nel caso di mancato finanziamento della SSL presentata dal GAL, fermo restando che il GAL rispetti tutte le condizioni di ammissibilità della sottomisura. In caso di inammissibilità del GAL, i costi sostenuti non saranno ammessi.

8.2.16.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

Le condizioni di ammissibilità sono:

- a. le SSL devono riferirsi a territori ricadenti in Area LEADER: zone/territori costituiti esclusivamente dai comuni classificati come appartenenti alle macroaree C e D della territorializzazione del PSR sulla quale operano i GAL. I comuni classificati come appartenenti alle macroaree A e B non possono essere interessati alla strategia leader;
- b. I territori dei comuni partecipanti devono ricadere interamente nell'ambito di una SSL o GAL; è fatto divieto di frazionamento del territorio di un comune in aree LEADER interessate da GAL; in nessun caso un comune può essere compreso in due o più aree LEADER;
- c. carico demografico dell'area LEADER non inferiore a 30.000 abitanti e non superiore a 150.000 abitanti;
- d. i comuni che costituiscono l'area LEADER di un GAL/SSL devono appartenere ad ambiti omogenei e contigui dal punto di vista territoriale ad eccezione delle isole amministrative dei comuni e dei territori ricadenti nelle isole minori.
- e. disponibilità di sede operativa all'interno dell'area LEADER prescelta per la SSL;
- f. Gruppo di Azione Locale composto da rappresentanti degli interessi socio-economici locali sia pubblici che privati, nei quali a livello decisionale, né le autorità pubbliche, quali definite

conformemente alle norme nazionali, né alcun singolo gruppo di interesse rappresentano più del 49% degli aventi diritto al voto;

g. presentazione della SSL;

h. assenza di conflitto d'interesse.

Il sostegno preparatorio è ammissibile indipendentemente dall'esito istruttorio della selezione dei Gal e delle SSL fermo restando che il GAL rispetti tutte le condizioni di ammissibilità della sottomisura.

8.2.16.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

1. Caratteristiche dell'ambito territoriale proposto: superficie, popolazione, densità della popolazione, tasso di spopolamento, indice di invecchiamento, maggiori fabbisogni del territorio;

2. Sensibilizzazione e preparazione degli attori locali per la proposta di strategia: attività di animazione del territorio, studi sull'area leader di riferimento, attività di restituzione degli esiti degli studi analisi ed indagini, studi di fattibilità relativi ai progetti inseriti nell'ipotesi di strategia.

8.2.16.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il contributo pubblico è pari al 100% della spesa ammissibile.

L'importo max concedibile è stabilito al momento della pubblicazione del bando regionale e comunque non è superiore ad euro 100.000,00 per ciascun GAL/partenariato pubblico privato.

8.2.16.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.16.3.1.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

L'autorità di Gestione e l'Organismo pagatore hanno svolto un'attenta valutazione della verificabilità e controllabilità di questa misura alla luce delle condizioni di ammissibilità, criteri di selezione ed altre disposizioni. Inoltre si è tenuto conto delle esperienze del passato o vero delle risultanze dei controlli svolti dalla Corte dei Conti europea e dalla Commissione Europea, nonché dei controlli nazionali e sono stati individuati i seguenti aspetti di rischio:

R2. Ragionevolezza dei costi: l'intervento può presentare rischi nella valutazione della congruità della spesa riguardo alla categoria dei costi operativi, gli studi, le consulenze specialistiche ed in generale per le azioni legate alla consultazione e al confronto con le parti interessate per l'elaborazione della strategia di sviluppo locale (spese di organizzazione e realizzazione workshop, seminari, incontri). Altro elemento di rischio riguarda la verifica delle spese generali

R3. Adeguatezza del sistema di controllo: nel valutare l'effettiva finalizzazione della spesa, con riguardo a tutte le categorie di costi previsti, può sussistere il rischio nella valutazione che i costi siano effettivamente finalizzati all'elaborazione della strategia di sviluppo locale, soprattutto se le attività sono state svolte prima

della presentazione della domanda di aiuto, ancorché il relativo costo sia stato poi sostenuto dopo la data di eleggibilità.

R4. Appalti pubblici: nella fase preparatoria l'intervento può essere realizzato anche da enti pubblici prima che il GAL si sia costituito; in tal caso devono essere rispettate tutte le norme definite a livello nazionale per i lavori pubblici. Tali norme sottopongono i procedimenti al rispetto di precisi obblighi di trasparenza, pubblicizzazione ed individuazione dei contraenti per l'acquisizione dei servizi.

R8. Sistemi informativi: i rischi sono relativi al fatto che le operazioni proprie dell'approccio Leader non sono standardizzabili, considerata la necessità di riconoscere ai GAL ampio margine decisionale e di programmazione delle proprie strategie di sviluppo locale. Di conseguenza i sistemi informativi potrebbero non consentire, per larga parte, lo sviluppo di controlli informatizzati delle operazioni.

R9. Domande di pagamento: nell'ambito dell'operazione, i rischi possono riferirsi alla possibilità che le domande contengano spese non sostenute nel periodo di eleggibilità, o sostenute con modalità non tracciabili in relazione al beneficiario, o non adeguatamente documentate in relazione alla finalizzazione delle attività. Ulteriore elemento di rischio è il conflitto d'interesse.

8.2.16.3.1.9.2. Misure di attenuazione

M2. Ragionevolezza dei costi: per evitare i rischi indicati in merito alla definizione della congruità della spesa ammessa, nella valutazione dell'ammissibilità delle spese sulle domande di pagamento, si valuterà la congruità della spesa sulla base dei documenti attuativi e delle linee guida di ammissibilità delle spese. Inoltre i GAL dovranno dotarsi di un regolamento interno nel quale siano descritti, fra l'altro, i criteri per l'acquisizione dei servizi nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento.

M3. Adeguatezza del sistema di controllo: per evitare i rischi indicati in merito all'effettiva

finalizzazione della spesa, nelle disposizioni attuative sarà indicata la necessità di documentare l'effettiva finalizzazione delle spese all'elaborazione della strategia di sviluppo locale e alla costruzione del partenariato, ed il carattere aggiuntivo rispetto alle attività svolte ordinariamente dal beneficiario in relazione alla gestione corrente ed al precedente periodo di programmazione.

M4. Appalti pubblici: prevedere l'obbligo per il beneficiario di allegare alla domanda di aiuto la documentazione attestante lo svolgimento delle procedure ad evidenza pubblica di aggiudicazione di opere o acquisizione di beni e servizi.

M8. Sistemi informativi: sarà adeguata la procedura realizzata per la scorsa programmazione alle esigenze che emergeranno, per assicurare il regolare flusso dei dati, tracciare tutti i controlli istruttori eseguiti e migliorare la controllabilità e verificabilità dei progetti.

M9. Domande di pagamento: per mitigare i rischi connessi alla non correttezza della rendicontazione della spesa e il rischio di una non univoca individuazione del beneficiario e del soggetto che sostiene e rendiconta la spesa, nonché dei conflitti d'interesse saranno date disposizioni nei documenti attuativi.

8.2.16.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di maggiore dettaglio relativi all'intervento saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul portale dell'Agricoltura - sito ufficiale dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Campania - all'indirizzo web <http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm>, per assicurare la massima trasparenza delle procedure. L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM *Verificabilità e Controllabilità delle Misure* reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite *check list*, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.16.3.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non prevista.

8.2.16.3.1.11. Informazioni specifiche della misura

Descrizione degli elementi obbligatori dello sviluppo locale di tipo partecipativo (di seguito: "SLTP") di cui la misura LEADER è composta: supporto tecnico preparatorio, attuazione di operazioni nell'ambito della strategia SLTP, preparazione e attuazione di attività di cooperazione del gruppo di azione locale (di seguito: "GAL"), costi di esercizio e animazione di cui all'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013

I riferimenti sono contenuti nelle informazioni specifiche della misura.

Descrizione dell'utilizzo del kit di avviamento LEADER di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1305/2013 in quanto tipo specifico di supporto preparatorio, se necessario

Non prevista.

Descrizione del sistema di presentazione permanente dei progetti di cooperazione LEADER di cui all'articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013

I riferimenti sono contenuti nelle informazioni specifiche della misura.

Procedura e scadenze per la selezione delle strategie di sviluppo locale

I riferimenti sono contenuti nelle informazioni specifiche della misura.

Giustificazione della selezione, ai fini dell'attuazione della strategia di sviluppo locale, di zone geografiche la cui popolazione non rientra nei limiti di cui all'articolo 33, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013

I riferimenti sono contenuti nelle informazioni specifiche della misura.

Coordinamento con gli altri Fondi strutturali e d'investimento europei (di seguito: "i fondi SIE") per quanto concerne lo sviluppo locale di tipo partecipativo, compresa l'eventuale soluzione adottata per quanto concerne il ricorso all'opzione del Fondo capofila, e ogni complementarità globale tra i fondi SIE nel finanziamento del supporto preparatorio

I riferimenti sono contenuti nelle informazioni specifiche della misura.

Eventuale possibilità di versamento di anticipi

Non prevista.

Definizione dei compiti dell'autorità di gestione, dell'organismo pagatore e dei GAL nell'ambito di LEADER, in particolare per quanto riguarda la procedura di selezione trasparente e non discriminatoria e i criteri obiettivi per la selezione di operazioni di cui all'articolo 34, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013

I riferimenti sono contenuti nelle informazioni specifiche della misura.

Descrizione dei meccanismi di coordinamento previsti e delle complementarità garantite con azioni finanziate nel quadro di altre misure di sviluppo rurale, in particolare per quanto riguarda: gli investimenti in attività extra-agricole e gli aiuti all'avviamento di imprese a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1305/2013, gli investimenti a norma dell'articolo 20 del regolamento (UE) n. 1305/2013, la cooperazione a norma dell'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013, in particolare l'attuazione di strategie di sviluppo locale condotte attraverso partenariati tra settore pubblico e privato

I riferimenti sono contenuti nelle informazioni specifiche della misura.

8.2.16.3.2. 19.2.1 Azioni per l'attuazione della strategia con le misure del PSR.

Sottomisura:

- 19.2 - Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo

8.2.16.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

L'attuazione della strategia di sviluppo locale prevista dal par.1, lett. b) dell'art. 35 del Reg. (UE) 1303/2013, è da collegare alla priorità 6 - Focus area 6b. La tipologia di intervento si attua con le misure del PSR, misure che devono essere selezionate da ciascun GAL nella SSL in coerenza con le peculiarità del proprio territorio e sensibilizzando prioritariamente il territorio nei confronti dell'ambiente e dei cambiamenti climatici.

Le misure del PSR attivabili dai GAL sono tutte le misure del PSR ad esclusione delle seguenti: Misura 2; Misura10; Misura11; Misura13, Misura 14 e Misura15.

I GAL attuano gli interventi con modalità a bando, modulando, nel rispetto dei limiti previsti dalle norme comunitarie: importi, aliquote di sostegno, condizioni di ammissibilità e principi per la definizione dei criteri di selezione per rispondere alle specifiche esigenze dei territori.

8.2.16.3.2.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Contributo in conto capitale o altra forma secondo quanto stabilito per le corrispondenti misure della SSL ivi compresi quelli in materia di controllo degli aiuti di stato e nella regolamentazione dello sviluppo rurale

8.2.16.3.2.3. Collegamenti con altre normative

- Regolamento (UE) 1303/2013 - artt. 32-35.
- Regolamento (UE) n. 1305/2013 - Titolo III *Sostegno allo sviluppo rurale – Capo I Misure artt. 42-44*

8.2.16.3.2.4. Beneficiari

Soggetti beneficiari previsti dalle singole tipologie di operazione in materia applicabile.

Gruppi di Azione Locale quali soggetti intermediari delle misure del PSR,

8.2.16.3.2.5. Costi ammissibili

I costi ammissibili sono strettamente connessi all'attuazione della strategia di sviluppo locale e sono quelli previsti dalle singole tipologie di operazione della SSL in conformità con la regolamentazione comunitaria prevista per gli aiuti di stato e dal Reg. (UE) 1303/13 e Reg. (UE) 1305/13

8.2.16.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

Le condizioni di ammissibilità sono descritte nelle singole tipologie di operazioni previste nelle Strategie di sviluppo locale.

Si conferma che tutte le azioni proposte dalle SSL devono essere in coerenza con il PSR Campania e compatibili con il quadro normativo relativo ai fondi SIE e con le norme vigenti in materia di aiuti di Stato. Ciascun piano di azione, quindi, attesta la compatibilità degli aiuti previsti dalla singola strategia, attraverso i necessari riferimenti e richiami al PSR e alle norme vigenti in materia.

Tutte le azioni proposte ai fini della singola strategia di sviluppo locale devono essere selezionate dal GAL sulla base di un'adeguata giustificazione di coerenza con gli obiettivi e gli "ambiti di interesse" della strategia. La selezione delle azioni avviene sulla base di criteri di selezioni ed attraverso un sistema di punteggio che prevede un punteggio minimo come soglia al di sotto della quale le domande sono escluse dalla selezione conformemente all'art. 49 del reg. 1303/2013.

Inoltre, si precisa che le operazioni ammesse dalle singole misure/interventi previsti nelle SSL devono ricadere all'interno dell'ambito territoriale designato del GAL.

8.2.16.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I principi di selezione dei GAL e delle SSL sono quelli indicati nella descrizione generale della misura al paragrafo "Principi di selezione dei GAL e delle SSL".

I principi per la definizione dei criteri di selezione delle misure del PSR sono quelli individuati dai GAL nelle SSL.

I GAL dovranno elaborare una procedura di selezione trasparente e non discriminatoria ed utilizzare criteri oggettivi di selezione che evitino conflitti di interessi (ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 3, lettera b) del Reg. (UE) n. 1303/2013) e promuovono le pari opportunità, e la non discriminazione (ai sensi dell'articolo 7 del Reg. (UE) n. 1303/2013).

I criteri di selezione saranno valutati ed approvati dall'AdG in sede di selezione delle SSL.

8.2.16.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Le aliquote d'intensità di aiuto sono quelle previste dai GAL nelle operazioni di riferimento delle SSL nel rispetto dei limiti previsti nel quadro giuridico dell'all.2 del Reg. (UE) n.1305/13 e dalle altre norme comunitarie, ivi compresi quelli in materia di controllo degli aiuti di stato. Le aliquote, inoltre, devono

rispettare la regolamentazione sullo sviluppo rurale e le regole in materia di Aiuti di Stato, regola *de minimis* Reg. (UE) 1407/2013 e devono essere in linea con le categorie delle sovvenzioni ed aiuti rimborsabili elencate nell'articolo 67 del Reg (UE) n.1303/2013.

8.2.16.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.16.3.2.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

L'autorità di Gestione e l'Organismo pagatore hanno svolto un'attenta valutazione della verificabilità e controllabilità di questa misura alla luce delle condizioni di ammissibilità, criteri di selezione ed altre disposizioni. Inoltre si è tenuto conto delle esperienze del passato o vero delle risultanze dei controlli svolti dalla Corte dei Conti europea e dalla Commissione Europea, nonché dei controlli nazionali e sono stati individuati i seguenti aspetti di rischio:

R10. Problematiche demandate alla formulazione dei documenti attuativi: la valutazione di

controllabilità delle misure, che dovrà essere effettuata in itinere su tali misure, a partire dalla

fase di selezione dei GAL e delle SSL, potrebbe individuare elementi di non controllabilità, per cui potrà essere necessario rivedere in itinere le modalità attuative della SSL.

R11. Rischio connesso alle condizioni di sostenibilità amministrativa / organizzativa: le modifiche proposte dai GAL ai principi relativi ai criteri di selezione, agli importi e aliquote di sostegno e alle condizioni di ammissibilità delle singole sottomisure/operazioni, potrebbero risultare di difficile gestione, se non preventivamente valutate. Altro elemento di rischio può consistere nel fatto che non siano adeguatamente regolati i possibili conflitti di interesse tra soggetti incaricati della selezione delle operazioni e soggetti beneficiari. Pertanto la valutazione di controllabilità sarà svolta in itinere in corrispondenza della selezione dei GAL e delle SSL, della fase di adozione dei documenti attuativi e delle proposte di bando avanzate dai GAL, conformemente all'art.62 del Reg. (UE) n.1305/13.

8.2.16.3.2.9.2. *Misure di attenuazione*

M10. Problematiche demandate alla formulazione dei documenti attuativi: occorre prevedere, quando necessario, una fase di feedback con possibile rimodulazione degli strumenti attuativi della strategia, in funzione delle valutazioni di controllabilità che saranno svolte in itinere.

M11. Rischio connesso alle condizioni di sostenibilità amministrativa / organizzativa: occorre prevedere una fase di verifica preventiva di fattibilità e controllabilità, dal punto di vista gestionale, di ogni modifica ai principi relativi ai criteri di selezione, agli importi e aliquote di sostegno e alle condizioni di ammissibilità delle singole sottomisure/operazioni nella fase di selezione dei GAL e delle SSL. Inoltre i GAL si dovranno dotare, già nella formulazione della SSL di un regolamento interno nel quale siano descritte, tra l'altro, le procedure di istruttoria e accertamento finale, le modalità per garantire il rispetto della legge n. 241/90 e del D.P.R. n. 445/00 e procedure adeguate per evitare i conflitti di interesse. Tali procedure devono essere chiare, obiettive e trasparenti. L'Autorità di Gestione ne valuterà il rispetto e

l'efficacia in itinere nel corso della sua attività di controllo.

8.2.16.3.2.9.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di maggiore dettaglio relativi all'intervento saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul portale dell'Agricoltura - sito ufficiale dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Campania - all'indirizzo web <http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm>, per assicurare la massima trasparenza delle procedure. L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM *Verificabilità e Controllabilità delle Misure* reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite *check list*, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.16.3.2.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non prevista.

8.2.16.3.2.11. Informazioni specifiche della misura

Descrizione degli elementi obbligatori dello sviluppo locale di tipo partecipativo (di seguito: "SLTP") di cui la misura LEADER è composta: supporto tecnico preparatorio, attuazione di operazioni nell'ambito della strategia SLTP, preparazione e attuazione di attività di cooperazione del gruppo di azione locale (di seguito: "GAL"), costi di esercizio e animazione di cui all'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013

I riferimenti sono contenuti nelle informazioni specifiche della misura.

Descrizione dell'utilizzo del kit di avviamento LEADER di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1305/2013 in quanto tipo specifico di supporto preparatorio, se necessario

I riferimenti sono contenuti nelle informazioni specifiche della misura.

Descrizione del sistema di presentazione permanente dei progetti di cooperazione LEADER di cui all'articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013

I riferimenti sono contenuti nelle informazioni specifiche della misura.

Procedura e scadenze per la selezione delle strategie di sviluppo locale

I riferimenti sono contenuti nelle informazioni specifiche della misura.

Giustificazione della selezione, ai fini dell'attuazione della strategia di sviluppo locale, di zone geografiche la cui popolazione non rientra nei limiti di cui all'articolo 33, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013

I riferimenti sono contenuti nelle informazioni specifiche della misura.

Coordinamento con gli altri Fondi strutturali e d'investimento europei (di seguito: "i fondi SIE") per quanto concerne lo sviluppo locale di tipo partecipativo, compresa l'eventuale soluzione adottata per quanto concerne il ricorso all'opzione del Fondo capofila, e ogni complementarità globale tra i fondi SIE nel finanziamento del supporto preparatorio

I riferimenti sono contenuti nelle informazioni specifiche della misura.

Eventuale possibilità di versamento di anticipi

I beneficiari selezionati dai GAL nell'ambito dell'attuazione delle misure del PSR possono chiedere il versamento di un anticipo ai sensi dell'art.45 del Reg.(UE) n.1305/13 solo per investimenti.

Definizione dei compiti dell'autorità di gestione, dell'organismo pagatore e dei GAL nell'ambito di LEADER, in particolare per quanto riguarda la procedura di selezione trasparente e non discriminatoria e i criteri obiettivi per la selezione di operazioni di cui all'articolo 34, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013

I riferimenti sono contenuti nelle informazioni specifiche della misura.

Descrizione dei meccanismi di coordinamento previsti e delle complementarità garantite con azioni finanziate nel quadro di altre misure di sviluppo rurale, in particolare per quanto riguarda: gli investimenti in attività extra-agricole e gli aiuti all'avviamento di imprese a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1305/2013, gli investimenti a norma dell'articolo 20 del regolamento (UE) n. 1305/2013, la cooperazione a norma dell'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013, in particolare l'attuazione di strategie di sviluppo locale condotte attraverso partenariati tra settore pubblico e privato

I riferimenti sono contenuti nelle informazioni specifiche della misura.

8.2.16.3.3. 19.3.1 Preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del gruppo di azione locale

Sottomisura:

- 19.3 - Preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del gruppo di azione locale

8.2.16.3.3.1. Descrizione del tipo di intervento

I progetti di cooperazione previsti dal par. 1, lett.c dell'art. 35 del Reg. (UE) 1303/2013, sono da collegare alla priorità 6 - Focus area 6b. La tipologia di intervento punta a favorire la costruzione di partenariati tra territori, a migliorare il potenziale progettuale e relazionale dei GAL, a valorizzare le risorse endogene dei territori in una fase di reciproco scambio di esperienze, a promuovere relazioni durature di cooperazione fra territori, a favorire la realizzazione congiunta di azioni concrete di sviluppo locale e di promozione dei territori rurali, valorizzare gli scambi di esperienza e di buone prassi attraverso accordi di partenariato con altri territori caratterizzati dalla SSL.

I progetti di cooperazione devono essere caratterizzati dalla integrazione tra azioni comuni ai diversi territori e azioni locali.

I progetti di cooperazione possono essere:

- interterritoriali quando si attuano all'interno di uno stesso stato membro;
- transnazionali quando sono tra territori di più stati membri o con territori di paesi terzi.

8.2.16.3.3.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Contributo in conto capitale.

8.2.16.3.3.3. Collegamenti con altre normative

- Legge 7 agosto 1990, n.241 e ss.mm.ii. – Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- Decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
- D. Lgs. N. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni”.

8.2.16.3.3.4. Beneficiari

Gruppi di Azione Locale (GAL) ai sensi del Reg. (UE) n. 1303/2013, art. 32-34.

8.2.16.3.3.5. Costi ammissibili

Sono ammissibili le spese di attività preparatoria del progetto, quali:

- ricerca dei partner;
- comunicazione ed informazione;
- organizzazione di riunioni e incontri;
- studi di fattibilità, ricerche, acquisizione di consulenze specifiche ed altre attività inerenti;
- organizzazione e coordinamento delle attività di progettazione e animazione direttamente riferibili alla costruzione del progetto di cooperazione;
- acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore, marchi commerciali.

Sono ammissibili i costi nel periodo intercorrente dalla data di pubblicazione del bando di selezione dei GAL e delle SSL fino alla data di presentazione della domanda di aiuto.

I costi dell'attività preparatoria sono riconosciuti nel limite massimo del 9% del costo complessivo del progetto di cooperazione.

Sono ammissibili le spese di realizzazione del progetto, quali:

- personale dedicato alla realizzazione delle attività dei progetti di cooperazione;
- riunioni ed incontri di coordinamento tra partner;
- servizi di interpretariato e traduzione;
- azioni di informazione e comunicazione;
- interventi strumentali per l'azione comune;
- organizzazione e attuazione delle attività progettuali;
- attività di coordinamento, monitoraggio e valutazione del soggetto capofila;
- spese relative alla costituzione e alla gestione corrente di una eventuale struttura comune.

Le spese dei progetti di cooperazione sono eleggibili dal giorno successivo alla data di presentazione della candidatura al bando per la selezione dei GAL e delle SSL.

Nel caso di cooperazione con una zona di un Paese Terzo le spese previste coerenti con quelle del Leader, pur se non sostenute nell'area Leader, sono ammissibili. Le spese realizzate in un Paese Terzo e non coerenti con quelle previste dal Leader non sono ammissibili.

Le linee e le categorie di spesa ammissibile sono ulteriormente precisate dalle disposizioni attuative, anche in funzione di possibili linee guida definite a livello nazionale, allo scopo di assicurare la massima omogeneità e condivisione operativa delle modalità di attuazione dell'intervento.

8.2.16.3.3.6. Condizioni di ammissibilità

Gli interventi di cooperazione devono essere:

- previsti e programmati nell'ambito del SSL, per quanto riguarda i relativi progetti selezionati e proposti da parte di ogni singolo GAL (idea-progetto, ambito territoriale, tipologia di partner, spesa programmata), in coerenza con la relativa SSL;

- attivati sulla base di appositi progetti di cooperazione presentati alla Regione unitamente alla relativa domanda di aiuto, sulla base del quadro delle idee-progetto e del piano finanziario approvati nell'ambito del SSL; i progetti sono valutati dalla Regione ai fini della relativa ammissibilità e del conseguente finanziamento;

- coerenti con le tipologie di progetto definite dal Reg. (UE) n. 1305/2013, art. 44, par. 1, lettere a) e b) e con le priorità per SLTP (Sviluppo locale di tipo partecipativo), come definite nell'AdP.

Ciascun progetto, interterritoriale e transnazionale, prevede la stipula di un Accordo tra i singoli partner ed attiva una specifica azione attuativa comune, in coerenza con gli obiettivi del progetto e con le iniziative attivate dagli altri partner, da realizzare attraverso le misure/interventi previsti dalla SSL.

Nel caso di progetti di cooperazione transnazionale si richiede la presenza di almeno un partner appartenente ad un altro stato membro.

Inoltre, si deve individuare un GAL capofila.

8.2.16.3.3.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I progetti di cooperazione sono selezionati dai GAL e presentati all'interno della strategia di sviluppo locale pertanto i principi di selezione sono quelli indicati nella descrizione generale della misura al paragrafo "Principi di selezione dei GAL e delle SSL".

8.2.16.3.3.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il livello di aiuto è pari al 100% della spesa ammissibile. La spesa massima complessiva per gli interventi di cooperazione per singolo GAL è di euro 350.000,00.

8.2.16.3.3.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.16.3.3.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

L'autorità di Gestione e l'Organismo pagatore hanno svolto un'attenta valutazione della verificabilità e controllabilità di questa misura alla luce delle condizioni di ammissibilità, criteri di selezione ed altre disposizioni. Inoltre si è tenuto conto delle esperienze del passato o vero delle risultanze dei controlli svolti dalla Corte dei Conti europea e dalla Commissione Europea, nonché dei controlli nazionali e sono stati individuati i seguenti aspetti di rischio:

R1. Procedure di selezione dei fornitori adottate dai beneficiari privati: : vi è la necessità di garantire la reale concorrenza, trasparenza e pubblicità per una sana gestione finanziaria e ottenere un migliore rapporto qualità prezzo.

R2. Ragionevolezza dei costi: la numerosità delle voci di spesa che compongono i costi di realizzazione delle attività previste può costituire un rischio, l'attività di valutazione deve riferirsi a categorie di prestazioni, servizi, mezzi tecnici estremamente varie ed appartenenti a più diversi settori disciplinari. Altro rischio è la valutazione dell'originalità degli studi e ricerche.

R3. Adeguatezza del sistema di controllo: riguardo le spese generali relative all'organizzazione e coordinamento dell'attività di progettazione, il rischio è che nella valutazione i costi siano effettivamente finalizzati alla costruzione del progetto di cooperazione.

R7. Selezione dei beneficiari: un rischio rilevabile è che la tenuta nel tempo del partenariato su progetti complessi possa rivelarsi labile e non garantire: 1) una struttura amministrativa comune 2) il mantenimento di vincoli o impegni anche successivi al pagamento 3) una chiara attribuzione delle responsabilità finanziarie. Altro rischio è che non siano regolati i conflitti d'interesse tra soggetti incaricati della selezione delle operazioni e soggetti beneficiari.

R8. Sistemi Informativi: sono relativi al fatto che le operazioni proprie dell'approccio Leader non sono standardizzabili, considerata la necessità di riconoscere ai GAL ampio margine decisionale e di programmazione delle proprie strategie di sviluppo locale.

R9. Domande di pagamento: i rischi possono riferirsi alla possibilità che le domande contengano spese non sostenute nel periodo di eleggibilità, o sostenute con modalità non tracciabili in relazione al beneficiario, o non adeguatamente documentate in relazione alla finalizzazione delle attività. Altra criticità è la definizione di criteri oggettivi utili a dimostrare il legame della spesa per le attività preparatorie effettuate, con un progetto di cooperazione "concreto", nel caso in cui venga chiesto il riconoscimento delle stesse, indipendentemente dalla effettiva sottoscrizione, dell'accordo che dia vita al progetto di cooperazione.

Altri rischi non codificati nella Fiche relativa all'art. 62 del Reg.CE 1305/2013:

R10. Problematiche demandate alla formulazione dei documenti attuativi: la valutazione di

controllabilità che dovrà essere effettuata in itinere, potrebbe individuare elementi di non controllabilità, per cui potrà essere necessario rivedere successivamente le modalità attuative della SSL. I parametri di riferimento di tali verifiche non sono esplicitati a livello di PSR e pertanto non è possibile esprimere allo stato attuale una valutazione di controllabilità, che dovrà essere svolta contestualmente all'individuazione di detti parametri.

R11. Rischio connesso alle condizioni di sostenibilità amministrativa/organizzativa: le azioni specifiche per contribuire a livello locale al raggiungimento degli obiettivi delle aree tematiche della strategia, dovranno essere preventivamente valutate in relazione alle caratteristiche da sviluppare del sistema informativo gestionale e dell'assetto generale delle strutture addette al controllo.

8.2.16.3.3.9.2. Misure di attenuazione

M1. Procedure di selezione dei fornitori adottate dai beneficiari privati: saranno fornite nei documenti attuativi indicazioni operative volte a garantire la reale concorrenza, trasparenza e pubblicità, al fine di conseguire una sana gestione finanziaria e il migliore rapporto qualità-prezzo.

M2. Ragionevolezza dei costi: per evitare i rischi indicati in merito alla definizione della congruità della spesa ammessa sarà definita una procedura di acquisizione di offerte/preventivi da parte dei beneficiari e di corrispondente valutazione e determinazione della ragionevolezza della spesa da parte degli organi competenti per il territorio.

M3. Adeguatezza del sistema di controllo: per evitare i rischi indicati in merito alla effettiva finalizzazione della spesa individuare gli elementi da considerare per accertare la finalizzazione delle spese all'elaborazione del progetto di cooperazione, che deve essere esplicita. Occorre assicurare, oltre all'efficacia e congruità delle spese portate a rendicontazione, l'esecuzione di attività strettamente riferite all'intervento finanziario ed il carattere aggiuntivo rispetto alle attività svolte normalmente dal soggetto/ente beneficiario.

M7. Selezione dei beneficiari: relativamente alle caratteristiche del partenariato, occorrerà a livello di documenti attuativi: 1) fissare alcuni requisiti minimi relativi alla struttura amministrativa e gestionale del partenariato; 2) definire tempi minimi di durata del rapporto di partenariato coerenti con le esigenze di esecuzione e funzionamento delle SSL e con gli eventuali vincoli e impegni successivi al pagamento; 3) indicare requisiti minimi a livello di capacità finanziaria e garanzie a copertura di potenziali situazioni debitorie che potrebbero determinarsi nei confronti dell'Organismo Pagatore. I Gal si doteranno inoltre, già nella formulazione della SSL, di procedure adeguate per evitare i conflitti d'interesse. Tali procedure devono essere chiare, obiettive e trasparenti ed essere concertate con l'Autorità di Gestione.

M8. Sistemi Informativi: occorrerà definire la procedura inerente la fase istruttoria e la supervisione per migliorare la controllabilità e verificabilità dei progetti riferiti ad attività non standardizzabili

M9. Domande di pagamento: per mitigare i rischi connessi alla non correttezza della rendicontazione della spesa e il rischio di non univoca individuazione del beneficiario e del soggetto che effettua e può rendicontare la spesa, saranno predisposti appositi documenti attuativi.

M10. Problematiche demandate alla formulazione dei documenti attuativi: occorrerà prevedere una fase di

feedback con possibile rimodulazione degli strumenti attuativi della strategia in funzione delle valutazioni di controllabilità che saranno svolte in itinere. I documenti attuativi, inoltre, dovranno dettagliare le tipologie di attività finanziabili rendendole chiaramente identificabili sia dai beneficiari che dagli uffici preposti alle attività di controllo, eliminando ogni possibile margine di discrezionalità o ambiguità nelle definizioni.

M11. Rischio connesso alle condizioni di sostenibilità amministrativa/organizzativa: occorrerà prevedere una fase di verifica preventiva dal punto di vista gestionale e organizzativo in ordine al contenuto delle azioni specifiche proposte per contribuire a livello locale al raggiungimento degli obiettivi delle aree tematiche della strategia.

8.2.16.3.3.9.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di maggiore dettaglio relativi all'intervento saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul portale dell'Agricoltura - sito ufficiale dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Campania - all'indirizzo web <http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm>, per assicurare la massima trasparenza delle procedure. L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM *Verificabilità e Controllabilità delle Misure* reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite *check list*, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.16.3.3.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non previsto.

8.2.16.3.3.11. Informazioni specifiche della misura

Descrizione degli elementi obbligatori dello sviluppo locale di tipo partecipativo (di seguito: "SLTP") di cui la misura LEADER è composta: supporto tecnico preparatorio, attuazione di operazioni nell'ambito della strategia SLTP, preparazione e attuazione di attività di cooperazione del gruppo di azione locale (di seguito: "GAL"), costi di esercizio e animazione di cui all'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013

I riferimenti sono contenuti nelle informazioni specifiche della misura.

Descrizione dell'utilizzo del kit di avviamento LEADER di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1305/2013 in quanto tipo specifico di supporto preparatorio, se necessario

I riferimenti sono contenuti nelle informazioni specifiche della misura.

Descrizione del sistema di presentazione permanente dei progetti di cooperazione LEADER di cui all'articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013

I riferimenti sono contenuti nelle informazioni specifiche della misura.

Procedura e scadenze per la selezione delle strategie di sviluppo locale

I riferimenti sono contenuti nelle informazioni specifiche della misura.

Giustificazione della selezione, ai fini dell'attuazione della strategia di sviluppo locale, di zone geografiche la cui popolazione non rientra nei limiti di cui all'articolo 33, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013

I riferimenti sono contenuti nelle informazioni specifiche della misura.

Coordinamento con gli altri Fondi strutturali e d'investimento europei (di seguito: "i fondi SIE") per quanto concerne lo sviluppo locale di tipo partecipativo, compresa l'eventuale soluzione adottata per quanto concerne il ricorso all'opzione del Fondo capofila, e ogni complementarità globale tra i fondi SIE nel finanziamento del supporto preparatorio

I riferimenti sono contenuti nelle informazioni specifiche della misura.

Eventuale possibilità di versamento di anticipi

I beneficiari possono chiedere il versamento di un anticipo non superiore al 50% dell'aiuto pubblico per gli investimenti immateriali previsti ai sensi della lett.d, par.2, art.45 del Reg.(UE) n.1305/13.

Definizione dei compiti dell'autorità di gestione, dell'organismo pagatore e dei GAL nell'ambito di LEADER, in particolare per quanto riguarda la procedura di selezione trasparente e non discriminatoria e i criteri obiettivi per la selezione di operazioni di cui all'articolo 34, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013

I riferimenti sono contenuti nelle informazioni specifiche della misura.

Descrizione dei meccanismi di coordinamento previsti e delle complementarità garantite con azioni finanziate nel quadro di altre misure di sviluppo rurale, in particolare per quanto riguarda: gli investimenti in attività extra-agricole e gli aiuti all'avviamento di imprese a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1305/2013, gli investimenti a norma dell'articolo 20 del regolamento (UE) n. 1305/2013, la cooperazione a norma dell'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013, in particolare l'attuazione di strategie di sviluppo locale condotte attraverso partenariati tra settore pubblico e privato

I riferimenti sono contenuti nelle informazioni specifiche della misura.

8.2.16.3.4. 19.4.1 Sostegno per costi di gestione e animazione

Sottomisura:

- 19.4 - Sostegno per i costi di gestione e animazione

8.2.16.3.4.1. Descrizione del tipo di intervento

Il Sostegno ai costi di gestione e animazione previsti dal par.1, lett. d) ed e) dell'art. 35 del Reg. (UE) 1303/2013, sono da collegare alla priorità 6 - Focus area 6b. La tipologia di intervento riguarda e sostiene il funzionamento e le principali attività del GAL legate all'attuazione e all'animazione delle strategie di sviluppo locale selezionate dalla Regione.

I principali obiettivi di questo intervento sono: favorire l'acquisizione delle competenze necessarie per un'attuazione ed animazione di qualità, sostenere l'attività dei GAL come promotori dello sviluppo locale nella gestione, monitoraggio e valutazione della strategia, favorire l'animazione del territorio da parte dei GAL in modo proporzionato alle esigenze individuate in termini di diffusione e sviluppo di progetti nell'ambito della strategia di sviluppo locale.

L'animazione della strategia comprende le azioni necessarie alla comunicazione, alla diffusione di informazioni, alla promozione della strategia, al sostegno nei confronti dei potenziali beneficiari.

I GAL con questo intervento, incoraggiano anche gli altri attori locali a prendere in considerazione nuovi investimenti o altri progetti.

8.2.16.3.4.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Contributo in conto capitale.

8.2.16.3.4.3. Collegamenti con altre normative

- Legge 7 agosto 1990, n.241 e ss.mm.ii. – Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- Decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
- D. Lgs. N. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni”.

8.2.16.3.4.4. Beneficiari

Gruppi di Azione Locale (GAL) ai sensi del Reg. (UE) n. 1303/2013, art. 32-34.

8.2.16.3.4.5. Costi ammissibili

1. Spese di gestione relative a:

- Personale;
- Formazione del personale del GAL addetto all'esecuzione della SSL;
- Pubbliche relazioni;

- progettazione della strategia di sviluppo locale;
- funzionamento del partenariato;
- funzionamento delle strutture tecnico-operative ed amministrative;
- adempimenti di natura contabile, amministrativa, fiscale e previdenziale previsti dalla normativa vigente;
- gestione finanziaria (spese bancarie, fidejussioni, servizi di tesoreria e cassa, non sono ammesse spese per interessi passivi);
- selezione di fornitori e beneficiari, cioè spese per le commissioni di selezione dei beneficiari dei GAL relative alle misure del PSR nonché alla esecuzione delle attività di controllo, monitoraggio e valutazione di competenza del Gal;
- elaborazione e pubblicazione dei bandi e avvisi pubblici e adempimenti ai sensi dell'art.13, all.3, Reg.(UE) n.808/14;

2. Spese di animazione relative a:

- promozione, animazione, informazione, divulgazione e pubblicità (acquisto e/o realizzazione e divulgazione di studi e ricerche e materiale informativo sulla zona interessata, realizzazione ed aggiornamento siti internet del GAL, campagne di informazione) sull'area e sulla strategia di sviluppo locale;
- sostenere i potenziali beneficiari a sviluppare interventi e preparare istanze (ad es. sportelli informativi);
- organizzazione e realizzazione di eventi promozionali (seminari, convegni, workshop ed altre manifestazioni pubbliche) promossi a livello locale strettamente diretti e necessari alla SSL;
- scambio di esperienze fra stakeholder (incluso personale del GAL) e attori chiave e lo scambio di best practices ad eventi formativi, seminari, convegni, workshop, gruppi di lavoro tematici, ecc.;

Sono eleggibili i costi sostenuti a decorrere dalla data di pubblicazione del bando per la selezione dei GAL e delle SSL.

Le linee e le categorie di spesa ammissibile sono ulteriormente precisate dalle disposizioni attuative, anche in funzione di possibili linee guida definite a livello nazionale, allo scopo di assicurare la massima omogeneità e condivisione operativa delle modalità di attuazione dell'intervento.

8.2.16.3.4.6. Condizioni di ammissibilità

Le condizioni di ammissibilità sono:

- a. le SSL devono riferirsi a territori ricadenti in Area LEADER: zone/territori costituiti esclusivamente dai comuni classificati come appartenenti alle macroaree C e D della territorializzazione del PSR sulla quale operano i GAL. I comuni classificati come appartenenti alle macroaree A e B non possono essere interessati alla strategia leader;
- b. I territori dei comuni partecipanti devono ricadere interamente nell'ambito di una SSL o GAL; è fatto divieto di frazionamento del territorio di un comune in aree LEADER interessate da GAL; in nessun caso un comune può essere compreso in due o più aree LEADER;
- c. carico demografico dell'area LEADER non inferiore a 30.000 abitanti e non superiore a 150.000 abitanti;
- d. i comuni che costituiscono l'area LEADER di un GAL/SSL devono appartenere ad ambiti omogenei e contigui dal punto di vista territoriale ad eccezione delle isole amministrative dei comuni e dei territori ricadenti nelle isole minori.
- e. disponibilità di sede operativa all'interno dell'area LEADER prescelta per la SSL;
- f. Gruppo di Azione Locale composto da rappresentanti degli interessi socio-economici locali sia pubblici che privati, nei quali a livello decisionale, né le autorità pubbliche, quali definite conformemente alle norme nazionali, né alcun singolo gruppo di interesse rappresentano più del 49% degli aventi diritto al voto;
- g. presentazione della SSL;
- h. assenza di conflitto d'interesse.

8.2.16.3.4.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

La tipologia di intervento è funzionale alla strategia di sviluppo locale pertanto i principi di selezione sono quelli indicati nella descrizione generale della misura al paragrafo "Principi di selezione dei GAL e delle SSL".

8.2.16.3.4.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il livello di aiuto è pari al 100% della spesa ammissibile.

La percentuale massima riconoscibile per questa sottomisura (costi di esercizio e animazione) è pari al 25% della spesa pubblica complessiva sostenuta nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo di cui all'art. 35.1 lett. b), c), del Reg. (UE) 1303/13.

È prevista una decurtazione del contributo pubblico della sottomisura 19.4 nel caso in cui, al termine del programma, risulti che la spesa pubblica sostenuta dall'aggregato per l'attuazione delle strategie di sviluppo locale di cui all'art. 35.1 lett. b), c), del Reg. (UE) 1303/13 sia stata realizzata in percentuale inferiore a

quanto previsto nel piano finanziario della SSL approvata. La decurtazione sarà effettuata calcolando la medesima percentuale di riduzione contestata per l'aggregato delle spese sostenute di cui all'art. 35.1 lett. b), c), del Reg. (UE) 1303/13.

8.2.16.3.4.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.16.3.4.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

L'autorità di Gestione e l'Organismo pagatore hanno svolto un'attenta valutazione della verificabilità e controllabilità di questa misura alla luce delle condizioni di ammissibilità, criteri di selezione ed altre disposizioni. Inoltre si è tenuto conto delle esperienze del passato o vero delle risultanze dei controlli svolti dalla Corte dei Conti europea e dalla Commissione Europea, nonché dei controlli nazionali e sono stati individuati i seguenti aspetti di rischio:

R1. Procedure di selezione dei fornitori adottate dai beneficiari privati: vi è la necessità di garantire la reale concorrenza, trasparenza e pubblicità, al fine di una sana gestione finanziaria e ottenere il miglior rapporto qualità-prezzo.

R2. Ragionevolezza dei costi: talune tipologie di spesa come costi operativi, costi di formazione, costi finanziari e costi per sviluppare le attività di monitoraggio e valutazione della strategia di sviluppo locale, costi di animazione volti a favorire i contatti tra gli attori locali, costi per la diffusione di informazioni e delle opportunità offerte dalla strategia, costi per il supporto ai potenziali beneficiari per preparare e sviluppare progetti, possono presentare elementi di non confrontabilità rispetto a prezzi o riferimenti di mercato, per cui ne può risultare rischiosa la valutazione di congruità.

R3. Adeguatezza del sistema di controllo: per l'imputabilità dei costi all'attività di animazione riguardo all'ammissibilità dei costi sostenuti dai GAL, può sussistere il rischio nella valutazione, che i costi non siano effettivamente finalizzati all'attività di animazione, in particolar modo per quanto riguarda la categoria delle spese correnti, che si prevede debbano essere "oggettivamente" legate alle attività di animazione.

Altri rischi non codificati nella Fiche relativa all'art. 62 del Reg.CE 1305/2013:

R10. Problematiche demandate alla formulazione dei documenti attuativi: benché il meccanismo di selezione dei GAL non rientri direttamente nella procedura attuativa della presente misura, il pagamento dei costi di gestione e di animazione discende direttamente dalle valutazioni fatte in sede di selezione del GAL e delle SSL, pertanto è opportuno segnalare la necessità di evitare i seguenti rischi: che la struttura amministrativa sia inadeguata alla realizzazione del programma; che la tenuta nel tempo del partenariato su progetti complessi possa rivelarsi labile; che l'assetto societario possa non garantire il mantenimento di vincoli o impegni anche successivi al pagamento che dovessero essere connessi alla realizzazione delle diverse operazioni.

R11. Rischio connesso alle condizioni di sostenibilità amministrativa / organizzativa: elemento di

rischio può consistere nel fatto che non siano adeguatamente regolati i conflitti di interesse tra soggetti incaricati della selezione delle operazioni e soggetti beneficiari.

8.2.16.3.4.9.2. Misure di attenuazione

M1. Procedure di selezione dei fornitori adottate dai beneficiari privati: nella valutazione dell'ammissibilità delle spese sulle domande di pagamento, gli organismi addetti al controllo valuteranno se i beneficiari si sono correttamente attenuti ai criteri e alle modalità di selezione dei fornitori al fine di garantire la reale concorrenza, trasparenza e pubblicità, e conseguire una sana gestione finanziaria e il migliore rapporto qualità-prezzo.

M2. Ragionevolezza dei costi: per evitare i rischi indicati in merito alla definizione della congruità della spesa ammessa, nella valutazione dell'ammissibilità delle spese sulle domande di pagamento, gli organismi addetti al controllo valuteranno per quanto possibile la congruità della spesa sulla base dei documenti attuativi e delle linee guida delle spese ammissibili.

M3. Adeguatezza del sistema di controllo: per evitare i rischi connessi ad una errata imputazione dei costi relativi all'attività di animazione, saranno individuati nei documenti attuativi gli elementi oggettivi da considerare per accertare la diretta imputabilità delle spese all'attività di animazione.

M10. Problematiche demandate alla formulazione dei documenti attuativi: relativamente alle caratteristiche del GAL, a livello di documenti attuativi saranno fissati: i requisiti minimi relativi alla struttura amministrativa e gestionale del GAL; i tempi minimi di durata del rapporto di partenariato coerenti con le esigenze di esecuzione e funzionamento della SSL e con gli eventuali vincoli e impegni successivi al pagamento; i requisiti minimi a livello di capacità finanziaria e garanzie a copertura di potenziali situazioni debitorie che potrebbero determinarsi nei confronti dell'OP.

M11. Rischio connesso alle condizioni di sostenibilità amministrativa/organizzativa: i GAL si dovranno dotare, già nella formulazione della SSL di un regolamento interno nel quale siano descritte, tra l'altro, le procedure di istruttoria e accertamento finale, le modalità per garantire il rispetto della legge n. 241/90 e del D.P.R. n. 445/00 e procedure adeguate per evitare i conflitti di interesse. Tali procedure devono essere chiare, obiettive e trasparenti. L'Autorità di Gestione ne valuterà il rispetto e l'efficacia in itinere nel corso dell'attività di controllo.

8.2.16.3.4.9.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di maggiore dettaglio relativi all'intervento saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul portale dell'Agricoltura - sito ufficiale dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Campania - all'indirizzo web <http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm>, per assicurare la massima trasparenza delle procedure. L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM *Verificabilità e Controllabilità delle Misure* reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite *check list*, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

--

8.2.16.3.4.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non previsto

8.2.16.3.4.11. Informazioni specifiche della misura

Descrizione degli elementi obbligatori dello sviluppo locale di tipo partecipativo (di seguito: "SLTP") di cui la misura LEADER è composta: supporto tecnico preparatorio, attuazione di operazioni nell'ambito della strategia SLTP, preparazione e attuazione di attività di cooperazione del gruppo di azione locale (di seguito: "GAL"), costi di esercizio e animazione di cui all'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013

I riferimenti sono contenuti nelle informazioni specifiche della misura.
--

Descrizione dell'utilizzo del kit di avviamento LEADER di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1305/2013 in quanto tipo specifico di supporto preparatorio, se necessario

Non prevista.

Descrizione del sistema di presentazione permanente dei progetti di cooperazione LEADER di cui all'articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013

I riferimenti sono contenuti nelle informazioni specifiche della misura.
--

Procedura e scadenze per la selezione delle strategie di sviluppo locale

I riferimenti sono contenuti nelle informazioni specifiche della misura.
--

Giustificazione della selezione, ai fini dell'attuazione della strategia di sviluppo locale, di zone geografiche la cui popolazione non rientra nei limiti di cui all'articolo 33, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013

I riferimenti sono contenuti nelle informazioni specifiche della misura.
--

Coordinamento con gli altri Fondi strutturali e d'investimento europei (di seguito: "i fondi SIE") per quanto concerne lo sviluppo locale di tipo partecipativo, compresa l'eventuale soluzione adottata per quanto concerne il ricorso all'opzione del Fondo capofila, e ogni complementarità globale tra i fondi SIE nel finanziamento del supporto preparatorio

I riferimenti sono contenuti nelle informazioni specifiche della misura.

Eventuale possibilità di versamento di anticipi

E' ammessa la possibilità di riconoscere un anticipo limitato al 50% del contributo pubblico alle spese di gestione e di animazione ai sensi dell'art.42(2), paragrafo 2 del Reg. (UE) 1305/13.

Definizione dei compiti dell'autorità di gestione, dell'organismo pagatore e dei GAL nell'ambito di LEADER, in particolare per quanto riguarda la procedura di selezione trasparente e non discriminatoria e i criteri obiettivi per la selezione di operazioni di cui all'articolo 34, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013

I riferimenti sono contenuti nelle informazioni specifiche della misura.

Descrizione dei meccanismi di coordinamento previsti e delle complementarietà garantite con azioni finanziate nel quadro di altre misure di sviluppo rurale, in particolare per quanto riguarda: gli investimenti in attività extra-agricole e gli aiuti all'avviamento di imprese a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1305/2013, gli investimenti a norma dell'articolo 20 del regolamento (UE) n. 1305/2013, la cooperazione a norma dell'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013, in particolare l'attuazione di strategie di sviluppo locale condotte attraverso partenariati tra settore pubblico e privato

I riferimenti sono contenuti nelle informazioni specifiche della misura.

8.2.16.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.16.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

I riferimenti sono contenuti nelle informazioni specifiche delle operazioni.

8.2.16.4.2. Misure di attenuazione

I riferimenti sono contenuti nelle informazioni specifiche delle operazioni.

8.2.16.4.3. Valutazione generale della misura

I riferimenti sono contenuti nelle informazioni specifiche delle operazioni.

8.2.16.5. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non previsto.

8.2.16.6. Informazioni specifiche della misura

Descrizione degli elementi obbligatori dello sviluppo locale di tipo partecipativo (di seguito: "SLTP") di cui la misura LEADER è composta: supporto tecnico preparatorio, attuazione di operazioni nell'ambito della strategia SLTP, preparazione e attuazione di attività di cooperazione del gruppo di azione locale (di seguito: "GAL"), costi di esercizio e animazione di cui all'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013

Gli elementi obbligatori dello sviluppo locale di tipo partecipativo già descritte nelle schede relative alle sottomisure sono:

- a) supporto tecnico preparatorio di cui al par.1, lett.a dell'art.35 del regolamento (UE) n.1303/13 nella sottomisura 19.1;
- b) attuazione di operazioni nell'ambito della strategia dello sviluppo locale partecipativo di cui al par.1, lett.b dell'art.35 del regolamento (UE) n.1303/13 nella sottomisura 19.2;
- c) preparazione e attuazione di attività di cooperazione del gruppo di azione locale par.1, lett.c dell'art.35 del regolamento (UE) n.1303/13 nella sottomisura 19.3;
- d) costi di esercizio e animazione di cui al par.1, lett.d) ed e) dell'art.35 del regolamento (UE) n.1303/13 nella sottomisura 19.4.

Descrizione dell'utilizzo del kit di avviamento LEADER di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1305/2013 in quanto tipo specifico di supporto preparatorio, se necessario

Non previsto.

Descrizione del sistema di presentazione permanente dei progetti di cooperazione LEADER di cui all'articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013

L'attività di cooperazione è parte della SSL e perciò, tale attività, deve essere descritta nella SSL.

Il piano finanziario della SSL, pertanto, comprende le attività di cooperazione e la dotazione finanziaria prevista per i costi dell'attività di cooperazione.

I compiti di selezione dei progetti di cooperazione interterritoriali e transnazionali e di concessione dei

benefici, sono svolti dall'AdG.

Procedura e scadenze per la selezione delle strategie di sviluppo locale

Le strategie di sviluppo locale sono selezionate con bando pubblico emesso dall'Autorità di Gestione dopo la decisione della Commissione UE che approva il PSR Campania 2014-2020. Il processo di selezione si completerà al massimo entro due anni dall'approvazione dell'Accordo di Partenariato.

Nel caso in cui non venga selezionato un numero di GAL e di SSL sufficienti ad assorbire tutte le risorse finanziarie disponibili, la Regione si riserva la possibilità di procedere alla pubblicazione di un nuovo bando per l'assegnazione delle risorse finanziarie residue, e/o di assegnare pro-quota le risorse ancora disponibili ai GAL già selezionati nel limite massimo di 12 Meuro per ciascun GAL. In ogni caso la selezione dei GAL e delle SSL è completata entro il 31 dicembre 2017.

Il numero di GAL e di SSL selezionate, in ogni caso, non sarà superiore a quindici per evitare un'eccessiva parcellizzazione territoriale che impedirebbe un'aggregazione significativa. Infatti un'area ammissibile più ampia (min. 30.000 abitanti max 150.000 abitanti) dà l'opportunità ad ogni singolo GAL di spingere all'aggregazione territoriale e avere a disposizione maggiore massa critica in termini di risorse umane, finanziarie ed economiche in grado di sostenere una strategia di sviluppo duratura.

Le strategie presentate dai GAL sono selezionate sulla base di un'istruttoria tecnica, amministrativa e finanziaria, svolta da un comitato di selezione istituito con provvedimento dell'AdG e rappresentativo delle strutture regionali interessate per materia all'attuazione delle SSL, in coerenza con le indicazioni dell'art.33, par.1 del Reg. (UE) 1303/2013

La Regione, approvata la graduatoria, fissa i termini entro i quali i Gal selezionati devono avviare la relativa attuazione operativa pena la decadenza del finanziamento.

Il calendario per la selezione dei GAL e delle relative strategie è descritto nella descrizione generale della misura.

Il Comitato di selezione redigerà per ciascuna SSL una scheda di valutazione ed elaborerà una proposta di graduatoria.

I GAL e le SSL sono approvate contestualmente con provvedimento dell'AdG.

Giustificazione della selezione, ai fini dell'attuazione della strategia di sviluppo locale, di zone geografiche la cui popolazione non rientra nei limiti di cui all'articolo 33, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013

L'innalzamento del tetto minimo della popolazione a 30.000 abitanti è giustificata dalla necessità di evitare, nelle aree della Campania, la presenza di due GAL su un territorio con caratteristiche territoriali e socio economiche omogenee.

Coordinamento con gli altri Fondi strutturali e d'investimento europei (di seguito: "i fondi SIE") per quanto concerne lo sviluppo locale di tipo partecipativo, compresa l'eventuale soluzione adottata per quanto concerne il ricorso all'opzione del Fondo capofila, e ogni complementarietà globale tra i fondi SIE nel finanziamento del supporto preparatorio

Non è previsto l'approccio multifondo.

Eventuale possibilità di versamento di anticipi

Per la sottomisura 19.1 non sono previste anticipazioni.

Per la sottomisura 19.2 - intervento 19.2.1 i beneficiari diversi dai GAL possono chiedere, anticipazioni ai sensi dell'art.45 del Reg.(UE) n.1305/13 solo per investimenti.

Per la sottomisura 19.3 i GAL possono chiedere anticipazioni ai sensi del par.2, lett.d, art.45 del Reg.(UE) n.1305/13.

Per la sottomisura 19.4, i GAL possono chiedere una anticipazione limitata al 50% del contributo pubblico alle spese di gestione e di animazione, ai sensi dell'art.42, paragrafo 2 del Reg. (UE) 1305/13.

Definizione dei compiti dell'autorità di gestione, dell'organismo pagatore e dei GAL nell'ambito di LEADER, in particolare per quanto riguarda la procedura di selezione trasparente e non discriminatoria e i criteri obiettivi per la selezione di operazioni di cui all'articolo 34, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013

I compiti dell'AdG, dell'Organismo Pagatore e dei GAL sono quelli previsti dai regolamenti comunitari.

In particolare per gli interventi della sottomisura 19.2 che prevedono bandi emessi dal GAL delle cui azioni sono beneficiari soggetti diversi dal GAL i compiti del GAL sono:

- a. rafforzare la capacità dei soggetti locali di elaborare e attuare operazioni, anche stimolandone le capacità di gestione dei progetti;
- b. elaborare una procedura di selezione trasparente e non discriminatoria e criteri oggettivi di selezione delle operazioni che evitino i conflitti d'interessi, che garantiscono che almeno il 50% dei voti espressi nelle decisioni di selezione provenga da partner che sono autorità non pubbliche e che consentano la selezione mediante procedura scritta;
- c. garantire la coerenza con la SSL nella selezione delle operazioni, stabilendo l'ordine di priorità di tali operazioni in funzione del loro contributo al conseguimento degli obiettivi e dei target di tale strategia;
- d. preparare e pubblicare i bandi per la selezione delle operazioni compresa la definizione dei criteri di selezione;
- e. ricevere e valutare le domande di aiuto;
- f. selezionare le operazioni e fissare l'importo del sostegno, presentando le proposte selezionate alla Regione Campania per effettuare una verifica dell'ammissibilità ai sensi dell'articolo 34, par. 3, lett. f del Regolamento (UE) n. 1303/2013, prima dell'approvazione della graduatoria di merito e della concessione dei benefici da parte del GAL;
- g. verificare l'attuazione della SSL e delle operazioni finanziate (monitoraggio) e condurre attività di

valutazioni specifiche legate a tale strategia (valutazione).

Nessuna delega relativa ai pagamenti dei beneficiari è data ai GAL. La materiale gestione delle risorse finanziarie esula dunque dai compiti e dalle responsabilità dei GAL, essendo demandata integralmente, come per le altre misure del PSR, all'Organismo Pagatore. Resta il fatto che i GAL rimangono responsabili e quindi garanti del buon funzionamento del partenariato e della corretta gestione dei fondi pubblici.

Le spese dichiarate ammissibili dall'AdG sono riepilogate nella domanda di pagamento che viene inoltrata all'Organismo Pagatore che dopo aver esperito tutti i controlli e le verifiche di propria competenza, provvede a liquidare le spese certificate agli eventi diritto.

Per gli interventi delle sottomisure 19.1, 19.3 e 19.4, con beneficiario il GAL, è prevista la regia diretta (azioni dirette). Per tali interventi i GAL già selezionati per accedere al sostegno devono presentare domanda di aiuto e/o di pagamento all'Organismo Pagatore. L'erogazione del contributo da parte dell'Organismo Pagatore sarà comunque subordinata all'esito positivo del controllo tecnico-amministrativo effettuato sui GAL e al rilascio di apposito nulla osta dell'Autorità di Gestione o degli uffici regionali.

L'Autorità di Gestione prevede di predisporre un apposito spazio nell'ambito del proprio sito web al fine di seguire lo sviluppo e l'evoluzione di tutte le eventuali iniziative avviate sul territorio regionale dai GAL.

I GAL selezionati saranno - nei confronti della Regione Campania, dello Stato italiano e dell'Unione Europea, i soggetti responsabili dell'attuazione della strategia di sviluppo locale Leader e del corretto utilizzo dei fondi. Pertanto, ciascun GAL è tenuto ad attuare la strategia di sviluppo locale Leader approvata nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale.

Descrizione dei meccanismi di coordinamento previsti e delle complementarità garantite con azioni finanziate nel quadro di altre misure di sviluppo rurale, in particolare per quanto riguarda: gli investimenti in attività extra-agricole e gli aiuti all'avviamento di imprese a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1305/2013, gli investimenti a norma dell'articolo 20 del regolamento (UE) n. 1305/2013, la cooperazione a norma dell'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013, in particolare l'attuazione di strategie di sviluppo locale condotte attraverso partenariati tra settore pubblico e privato

Nell'intento di promuovere la massima efficacia e coerenza nell'ambito degli interventi finanziabili ai sensi degli articoli 19, 20 e 35 del Reg. (UE) n. 1305/13, la Regione Campania ha definito le sottomisure da attivare in attuazione delle strategie di sviluppo locale. In particolare, le tipologie di operazioni individuate sono quelle analoghe alle misure che nel PSR 2007-2013 hanno raggiunto il maggior numero di beneficiari e precisamente: art 19, con riferimento alla sottomisura 6.2 e sottomisura 6.4; art.20, con riferimento alla sottomisura 7.4, sottomisura 7.5 e sottomisura 7.6; art.35, con riferimento alla sottomisura 16.3 e sottomisura 16.9; sono attivati sia dalle misure del PSR che dalle strategie di sviluppo locale.

I GAL per queste sottomisure dovranno applicare, nell'ambito della propria strategia del *bottom-up* condizioni di ammissibilità e criteri di selezione diversi dalle misure del PSR in coerenza con le aree tematiche prescelte, i contenuti delle strategie individuate per lo sviluppo del territorio e con il PSR; utilizzare criteri oggettivi, coerenti e pertinenti, elaborando apposite declaratorie per semplificare la selezione degli interventi; promuovendo le pari opportunità e la non discriminazione; evitare i conflitti d'interesse ai sensi del par.3, lett. b art. 34, del regolamento (UE) n.1303/2013 specificando nel regolamento

interno le procedure che verranno adottate nel caso vengano presentate domande di aiuto da parte dei soci del GAL o da membri del Consiglio di Amministrazione (CdA); chiarire le modalità di gestione che vedono il coinvolgimento del personale del GAL nelle fasi di selezione dei progetti; garantire la massima trasparenza delle procedure.

I membri dell'organo decisionale del GAL non possono far parte di alcuna commissione di valutazione.

Considerata l'impossibilità di conoscere a priori le caratteristiche e i principi per la definizione dei criteri di selezione, questi saranno valutati in sede di selezione dei GAL e delle SSL ed approvati ai sensi dell'art.49 del reg.(UE) n.1305/13.

Le aliquote d'intensità di aiuto sono quelle previste dai GAL nelle operazioni di riferimento delle SSL nel rispetto dei limiti previsti nel quadro giuridico dell'all.2 del Reg. (UE) n.1305/13. Inoltre queste devono rispettare le regole in materia di Aiuti di Stato, la regola *de minimis* ai sensi del Reg. (UE) 1407/2013.

Inoltre i GAL non potranno essere i beneficiari delle operazioni della sottomisura 19.2

La gestione di tutte le misure del PSR, comprese quelle attuabili sulla base di una strategia di sviluppo locale, è supportata dallo stesso sistema informativo per garantire i controlli e le verifiche rispetto alla complementarietà degli interventi che possono essere finanziati sia in ambito Leader che nell'ambito del PSR.

L'Amministrazione regionale verificherà puntualmente i bandi attivati dai GAL in esecuzione delle proprie strategie e verificherà i potenziali rischi di sovrapposizione con le misure standard del programma, all'atto della selezione dei GAL e delle SSL.

8.2.16.7. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

Nella programmazione 2007-2013 si sono generati allungamenti dei tempi di attuazione in quanto la selezione dei GAL, dei PSL e la verifica bandi, a cui si è aggiunto l'aggravio dei ricorsi amministrativi, è stata effettuata in 3 fasi distinte e successive fra loro.

Sulla scorta di tale esperienza nel PSR Campania 2014-2020 si è scelto di effettuare contestualmente la selezione dei GAL e delle SSL.

La verifica dei bandi dei GAL, relativi alle misure del PSR, sarà svolta dal Comitato di selezione contestualmente alla selezione dei GAL e delle SSL per evitare sovrapposizioni con le schede di misura del PSR.

8.2.17. M21 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19 (articolo 39 ter)

8.2.17.1. Base giuridica

Reg (UE) n. 1303/13 e smi del Parlamento Europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul FESR, sul FSE, sul Fondo di coesione, sul FEASR e sul FEAMP e disposizioni generali sul FESR, sul FSE, sul Fondo di coesione e sul FEAMP e che abroga il Reg. (CE) n. 1083/2006 del Consiglio.

Reg. (UE) n. 1306/2013 smi del Parlamento Europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i Reg. del Consiglio (CEE) 352/78, (CE) 165/94, (CE) 2799/98, (CE) 814/2000, (CE) 1290/2005 e (CE) 485/2008.

Regolamento (UE) n. 1305/2013 - così come modificato da ultimo dal Regolamento (UE) n. 872/2020 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2020, che modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 per quanto riguarda una misura specifica volta a fornire un sostegno temporaneo eccezionale nell'ambito del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) in risposta all'epidemia di COVID-19 e dal REGOLAMENTO (UE) 2020/2220 del 23 dicembre 2020

Regolamento di Esecuzione (UE) 2020/1009 della Commissione, del 10 luglio 2020, che modifica i regolamenti di esecuzione (UE) n. 808/2014 e (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda alcune misure per rispondere alla crisi causata dalla pandemia di COVID-19.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/73 DELLA COMMISSIONE del 26 gennaio 2021 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)

Comunicazione della Commissione dell'Unione Europea C (2020) 1863 final del 19.03.2020 ad oggetto: "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e smi

Regime Quadro SA.57021 (2020/N). autorizzato dalla Commissione europea con decisione C (2020) 3482 final del 21 maggio 2020 e sue eventuali modifiche ed integrazioni

8.2.17.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

La misura, da attuare su tutto il territorio regionale, intende fornire sostegno temporaneo ed eccezionale agli agricoltori ed alle imprese agricole particolarmente colpite dalle misure restrittive introdotte, a partire da febbraio 2020, a livello nazionale ed internazionale a causa della diffusione del virus COVID-19 che hanno determinato una totale interruzione delle attività e una contestuale e grave crisi economica e sociale. La misura risponde ai problemi di liquidità di dette aziende particolarmente colpite dalla crisi per garantire la continuità delle loro attività economiche.

Tra queste particolarmente grave è la situazione del comparto agrituristico e delle PMI che trasformano e commercializzano vino.

Il comparto agrituristico, è tra quelli più colpiti dalla chiusura forzata e tra quelli per il quale non ci sono stati interventi di attenuazione attivati sia a livello regionale che statale. Inoltre la perdita media stimata a livello nazionale è intorno ai 30 mila euro (cfr Studio ISMEA citato più avanti).

Nel comparto enologico i rapporti dell'ISMEA - Rapporto sulla domanda e l'offerta dei prodotti alimentari nell'emergenza Covid-19 individuano una contrazione del fatturato delle imprese agroalimentari di prodotti a marchio e conseguentemente del reddito di alcuni comparti del settore per circa 3,2 Miliardi di Euro. La bolletta maggiore è toccata al vino – che ha perso 1,5 miliardi a causa del lockdown dell'enoturismo, un altro miliardo di vendite nel canale HoReCa e circa 200 milioni di euro sulle esportazioni per un repentino rallentamento degli scambi internazionali cui non ha corrisposto un pari o superiore incremento dei consumi domestici.

Dai dati in possesso della Regione risulta che le oltre 900 imprese che trasformano e commercializzano il vino, hanno in giacenza, alla data del 31 dicembre 2019, circa 750.000 hl di vino di qualità, dato che connota anche la dimensione aziendale.

La misura intende dare una risposta al fabbisogno “F03 Migliorare le performance economiche del comparto agricolo, agroalimentare e forestale” e F04 Salvaguardare i livelli di reddito e di occupazione nel settore agricolo e nelle aree rurali” e si articola come segue:

Sottomisura 21.1. – Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19

Tipologia 21.1.1 – Sostegno alle aziende agricole agrituristiche, alle fattorie didattiche e all'agricoltura sociale (FA 2A)

Tipologia 21.1.2- Sostegno alle PMI attive nella trasformazione e commercializzazione nel comparto vinicolo (FA 2A)

Contributo diretto alla Focus Area 2A

La misura contribuisce direttamente alla Focus Area 2A.

8.2.17.3. Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione

8.2.17.3.1. M21.1.1- Sostegno alle aziende agricole agrituristiche, alle fattorie didattiche e all'agricoltura sociale

Sottomisura:

- M21 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla

8.2.17.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

Con la presente tipologia di operazione si intende dare una risposta alla situazione di crisi che, in conseguenza delle chiusure e delle restrizioni alla circolazione delle persone, sta colpendo in modo particolare il settore dell'agriturismo. Tali restrizioni alla mobilità hanno causato un blocco totale dell'attività per diversi mesi e disdette delle prenotazioni ricevute prima dell'inizio del periodo di diffusione del virus COVID-19; tutt'ora si registra una caduta sostanziale delle prenotazioni e delle presenze a causa della fortissima riduzione dei flussi turistici, sia interni sia internazionali. Al fine di preservare il tessuto economico e produttivo della filiera agrituristica campana, che risulta essere tra le più penalizzate dalle conseguenze derivanti dalla manifestazione della pandemia COVID-19, è previsto il pagamento *una tantum* di un contributo finanziario volto a sostenere la liquidità aziendale per mantenere la continuità delle attività. Anche la sospensione dei servizi erogati dalle fattorie didattiche e dalle aziende agricole che nell'ambito dell'agricoltura sociale erogano servizi educativi ha comportato un grave pregiudizio per la continuità aziendale in tale comparto, e pertanto un analogo sostegno verrà concesso a tali realtà.

8.2.17.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Il sostegno è concesso in forma di contributo in conto capitale ed è erogato sulla base di un importo forfettario alle aziende beneficiarie.

8.2.17.3.1.3. Collegamenti con altre normative

La misura è attuata in coerenza con le seguenti norme:

- Decreto legge 2 marzo 2020, n. 9: "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18: "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" (Decreto Cura Italia);
- Decreto legge 8 aprile 2020, n. 23: "Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali" (Decreto Liquidità);
- Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34: "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" (Decreto Rilancio);
- Legge Regionale 6 novembre 2008, n. 15: Disciplina per l'attività di agriturismo;
- L.R. n.5/2012 e regolamento attuativo (Norme in materia di agricoltura sociale e disciplina delle fattorie e degli orti sociali.);
- Deliberazione di Giunta Regionale (DGR) n. 797 del 10.06.2004 –Istituzione Albo regionale delle Fattorie Didattiche;

8.2.17.3.1.4. Beneficiari

I beneficiari della sottomisura sono:

- imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile singoli o associati, che esercitano attività agrituristica;
- imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile singoli o associati, che esercitano attività di fattoria didattica;
- imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile singoli o associati, che esercitano attività di agricoltura sociale.

8.2.17.3.1.5. Costi ammissibili

Non pertinente. La misura prevede il pagamento del contributo pubblico senza obbligo di rendicontazione delle di spese sostenute dai beneficiari.

8.2.17.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

Per le aziende che esercitano attività agrituristica:

- essere Imprenditore Agricolo, così come individuato dall'articolo 2135 del codice civile;
- essere inserito nell'Archivio regionale ai sensi dell'art 8 della LR n.15/2008;

Per le aziende che forniscono esclusivamente il servizio di Fattoria Didattica:

- essere Imprenditore Agricolo, così come individuato dall'articolo 2135 del codice civile;
- essere inserito nell'Albo delle Fattorie Didattiche - sezione A;

Per le aziende che esercitano attività di agricoltura sociale:

- essere Imprenditore Agricolo, così come individuato dall'articolo 2135 del codice civile;
- essere iscritto nel ReFAS – sezione aziende agricole.

Ulteriori condizioni previste dal regime SA.57021 (2020/N) approvato con Decisione C (2020) 3482 final regime quadro notificato dall'Italia ai sensi del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", di cui alla Comunicazione C(2020)1863 e ss.mm.ii. sezione 3.1 "Aiuti di importo limitato", e successive modifiche

8.2.17.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Non si applicano criteri di selezione ai sensi dell'art. 49, paragrafo 2, del Regolamento UE n. 1305/2013.

8.2.17.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Al fine di indirizzare le risorse disponibili verso i beneficiari maggiormente colpiti, l'importo del contributo pubblico erogabile, *una tantum*, per ciascuna azienda agricola sarà così modulato in base alla tipologia di attività condotta dalle aziende ammissibili:

- A) Aziende agrituristiche con attività di alloggio e ristorazione € 7000
- B) Aziende agricole con attività di solo alloggio o solo ristorazione € 6500
- C) Aziende agricole che esercitano attività sociale € 6500
- D) Aziende agricole che esercitano attività didattiche € 6000

Qualora la medesima azienda eserciti contestualmente più attività potrà presentare una sola domanda di sostegno collegata ad una sola tipologia di attività. Non è consentito presentare più di una domanda di sostegno per azienda

L'importo è concesso nel quadro del regime notificato dallo Stato Italiano SA.57021 (2020/N), approvato con Decisione C (2020) 3482 final COVID 19 REGIME QUADRO, ed eventuali successive modifiche, coerentemente con le disposizioni del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", di cui alla Comunicazione C(2020)1863 e ss.mm.ii. Il riferimento specifico è alle misure temporanee di cui al paragrafo 3.1 "Aiuti di importo limitato".

8.2.17.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.17.3.1.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'Autorità di Gestione, mediante analisi degli esiti degli Audit comunitari e nazionali messi a disposizione dall'OP e dal MIPAAF e mediante adesione al metodo del VCM, così come descritto al capitolo 18, ha sottoposto ad analisi le principali cause d'errore delle singole misure. L'azione prioritaria per la riduzione del rischio d'errore insito nella gestione degli aiuti è individuata nella diffusione puntuale delle regole di attuazione della misura e anche nell'aggiornamento degli addetti incaricati della gestione degli aiuti.

In particolare, l'attuazione dell'intervento presenta i seguenti rischi:

- Rischio connesso al cumulo degli aiuti con altri interventi ricadenti nell'ambito del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" di cui alla Comunicazione C(2020)1863 e ss.mm.ii;
- In aggiunta, un eventuale rischio di sovra-compensazione deve essere comunque valutato sulla base di un riscontro quantitativo in merito al fabbisogno delle aziende coinvolte. In base ad uno studio pubblicato da ISMEA[1], il settore agrituristico ha subito nel periodo primaverile del 2020 una perdita di fatturato di circa 800-900 milioni di euro. Rapportando tale valore ai 23.615 agriturismi censiti in Italia si stima una perdita media che varia tra i 33.000 ed i 38.000 euro. Pur trattandosi di dati grezzi, tali valori danno comunque l'idea che il fabbisogno di liquidità delle aziende

agrituristiche si attesta su di un ordine di grandezza superiore rispetto ai 7.000 euro erogabili con la presente misura.

[1] Cfr. Emergenza Covid-19 – 2° Rapporto sulla domanda e l'offerta dei prodotti alimentari nell'emergenza Covid 19 – Aprile 2020 – pagg. 31-32

8.2.17.3.1.9.2. Misure di attenuazione

L'Autorità di Gestione intende specificare con i propri provvedimenti di attuazione (bandi e manuali delle procedure) gli elementi di dettaglio che saranno oggetto delle verifiche.

I medesimi bandi e manuali devono specificare tempi e strumenti (ad es. documenti e database) per l'esecuzione dei controlli da svolgere.

Ai provvedimenti di attuazione della misura sopra detti viene data pubblicità sia per il tramite dei siti istituzionali dell'Autorità di Gestione sia attraverso azioni di comunicazione apposite, rivolte ai soggetti portatori di interesse e in particolare a quelli cui è affidata in convenzione l'esecuzione di specifiche fasi delle procedure.

In corrispondenza delle principali cause di rischio sopra classificate è attuabile la seguente azione di attenuazione: verifica, mediante consultazione delle banche dati esistenti, del non superamento del massimale di aiuto per impresa previsto al par. 3.1 del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" di cui alla Comunicazione C(2020)1863 e ss.mm.ii;

8.2.17.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla operazione sono definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul portale dell'Agricoltura – sito ufficiale dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Campania all'indirizzo web

<http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm>, per assicurare la massima trasparenza delle procedure.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM *Verificabilità e Controllabilità delle Misure* reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite *check list*, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.17.3.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Le risorse disponibili sono sufficienti rispetto al numero stimato di beneficiari, ovvero tutti gli iscritti agli albi/elenchi regionali. La modulazione del contributo tra le diverse categorie di beneficiari tiene conto della

diversa complessità di gestione delle attività esercitate e della diversa complessità delle strutture necessarie per l'esercizio della stessa.

8.2.17.3.1.11. Informazioni specifiche della misura

8.2.17.3.2. M21.1.2 - Sostegno alle PMI attive nella trasformazione e commercializzazione nel comparto vinicolo

Sottomisura:

- M21 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19 (articolo 39 ter)

8.2.17.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

Con la presente tipologia si intende dare una risposta alla situazione di crisi che, in conseguenza delle chiusure e delle restrizioni, sta colpendo in modo particolare il comparto del vino. Tali restrizioni alla mobilità hanno causato un blocco totale dell'attività per diversi mesi e disdette delle prenotazioni ricevute prima dell'inizio del periodo di diffusione del virus COVID-19. La totale chiusura del canale di vendita Horeca e le limitazioni alle esportazioni nel periodo di lockdown hanno determinato una significativa contrazione del fatturato per le citate PMI e una conseguente perdita di reddito. In particolare le PMI del comparto non hanno potuto avviare alla vendita una quota significativa del vino di qualità (DOC, DOCG, IGT) in giacenza. La tipologia mira a preservare il tessuto economico e produttivo delle PMI del comparto el vino, colpite dalle conseguenze derivanti dalla manifestazione della pandemia COVID-19, attraverso il pagamento *una tantum* di un contributo finanziario volto a sostenere la liquidità aziendale per favorire la continuazione dell'attività economica..

8.2.17.3.2.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Il sostegno è concesso in forma di contributo in conto capitale ed è erogato sulla base di un importo determinato in base alla dimensione aziendale e alla produzione/giacenza di vini delle PMI beneficiarie e stimato in funzione della dimensione operativa delle aziende ancorata alle giacenze di vino al 31/12/2019.

8.2.17.3.2.3. Collegamenti con altre normative

La misura è attuata in coerenza con le seguenti norme:

- Decreto legge 2 marzo 2020, n. 9: "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18: "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID19" (Decreto Cura Italia);
- Decreto legge 8 aprile 2020, n. 23: "Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali"
- (Decreto Liquidità); Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34: "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza

epidemiologica da COVID-19” (Decreto Rilancio);

8.2.17.3.2.4. Beneficiari

I beneficiari della sottomisura sono le PMI attive nella trasformazione e commercializzazione nel comparto vinicolo in regola con la normativa Unionale di riferimento. Il numero dei beneficiari è stimato in 900, tutti registrati in ambito SIAN.

8.2.17.3.2.5. Costi ammissibili

non pertinente

8.2.17.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

Sono condizioni di ammissibilità:

1. Essere registrati al SIAN come aziende vinicole e presentare una giacenza di vino di qualità (DOCG, DOC, IGT) alla data del 31.12.2019 in quantità pari o superiore a 50 ettolitri;
2. Regolarità contributiva (Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i.)
3. Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato
4. Essere PMI ai sensi della Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese.

8.2.17.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Non si applicano criteri di selezione ai sensi dell'art. 49, paragrafo 2, del Regolamento UE n. 1305/2013

8.2.17.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'importo del contributo pubblico erogabile, una tantum, per ciascuna PMI è pari al massimo a € 50.000. Secondo stime effettuate dalla Regione sulle perdite subite esso è determinato in base alla dimensione aziendale prendendo a riferimento le giacenze/produzioni di vino di qualità (DOCG, DOC, IGT) sfuso alla data del 31.12.2019, così come risultante dal registro informatico SIAN secondo le seguenti classi:

classi di giacenza	importo bonus
Da 50,0 a 70,0	1.500,00
da 70,01 a 100	1.800,00
da 100,01 a 150,0	2.200,00

da 150,01 a 200,00	2.500,00
da 200,01 a 300,00	3.000,00
da 300,01 a 500,00	3.500,00
da 500,01 a 800,0	4.500,00
800,01 a 1000,00	6.300,00
da 1000,01 a 1500,0	8.500,00
da 1500,01 a 2000,0	12.000,00
2000,01 a 3000,00	15.000,00
da 3000,01 a 5.000,0	20.500,00
da 5000,01 a 10.000,00	26.000,00
da 10.000,01 a 30.000,0	30.000,00
da 30.001 a 40.000,0	40.000,00
oltre 40.000 hl	50.000,00

Nel caso in cui la dotazione finanziaria non fosse sufficiente a soddisfare tutte le richieste, si provvederà a ridurre proporzionalmente la sovvenzione in rapporto all'entità delle risorse disponibili.

8.2.17.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.17.3.2.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

L'Autorità di Gestione e l'Organismo pagatore, sulla base degli esiti degli Audit comunitari e nazionali hanno eseguito l'analisi dei rischi rilevabili nell'implementazione della sottomisura e hanno individuato le seguenti categorie:

R3 - sistemi di controllo e adeguatezza verifiche I rischi legati al sistema di controllo e all'adeguatezza delle verifiche hanno varia natura.

Questi sono rappresentati, principalmente, dalle difficoltà legate al rispetto e controllo delle condizioni di ammissibilità del beneficiario alla misura con particolare riferimento alla condizione relativa alla condizione di PMI.

R8 - sistemi informatici

Rischi in merito a tale punto sono collegati alla gestione del procedimento amministrativo.

Infine, il livello di rischio in merito alla controllabilità della misura risulta estremamente basso tenuto conto del ridotto numero di criteri di ammissibilità e che per la maggior parte di questi sarà possibile effettuare i controlli in modo automatizzato attraverso la verifica di banche dati amministrative.

Per quanto riguarda il rischio di sovra-compensazione, si specifica che gli interventi nazionali e regionali finora realizzati in chiave anti-Covid19, essendo gli stessi considerati come interventi a sostegno del

reddito delle persone (ancorché titolari di impresa) o interventi di agevolazione fiscale e/o di concessione di credito di imposta, che non forniscono liquidità immediata e diretta alle aziende e che si configurano come “non aiuti” ai sensi del diritto unionale, non sono direttamente funzionali a perseguire le finalità della presente misura. Inoltre, un eventuale rischio di sovra-compensazione deve essere comunque valutato sulla base di un riscontro quantitativo in merito al fabbisogno delle aziende coinvolte. Nel caso del settore vinicolo, il premio forfettario, commisurato alla giacenza dei vini, è stato tenuto alquanto basso e ha tenuto conto delle altre misure eccezionali di sostegno già attivate nel comparto (vendemmia selettiva nonché distillazione di crisi che, peraltro, è riservata a vini non a DO o IG).

8.2.17.3.2.9.2. Misure di attenuazione

L’Autorità di Gestione intende specificare con i propri provvedimenti di attuazione (bandi e manuali delle procedure) gli elementi di dettaglio che saranno oggetto delle verifiche.

I medesimi bandi e manuali devono specificare tempi e strumenti (ad es. documenti e database) per l’esecuzione dei controlli da svolgere.

Ai provvedimenti di attuazione della misura sopra detti viene data pubblicità sia per il tramite dei siti istituzionali dell’Autorità di Gestione sia attraverso azioni di comunicazione apposite, rivolte ai soggetti portatori di interesse e in particolare a quelli cui è affidata in convenzione l’esecuzione di specifiche fasi delle procedure.

La semplicità delle modalità attuative (ridotto numero di condizioni di ammissibilità, assenza di criteri di selezione) rendono la tipologia a basso rischio errore. Relativamente al rischio legato alla verifica della condizione di PMI, si farà utilizzo delle procedure di controllo già in essere.

8.2.17.3.2.9.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla tipologia sono definiti puntualmente nel bando e nelle disposizioni attuative. L’Autorità di Gestione e l’Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM Verificabilità e Controllabilità delle Misure reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell’esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all’interno del sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli

8.2.17.3.2.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Le risorse disponibili sono sufficienti rispetto al numero stimato di beneficiari. La modulazione del contributo tra le diverse categorie di beneficiari tiene conto della diversa dimensione economica e complessità di gestione delle attività esercitate.

8.2.17.3.2.11. Informazioni specifiche della misura

8.2.17.4. *Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi*

8.2.17.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

I rischi sono stati descritti in maniera dettagliata nelle tipologie di intervento

8.2.17.4.2. Misure di attenuazione

Le azioni di mitigazione sono state descritte in maniera dettagliata nelle tipologie di intervento.

8.2.17.4.3. Valutazione generale della misura

Si rimanda alle specifiche informazioni riportate per le tipologie di intervento.

8.2.17.5. *Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso*

Si rimanda alle specifiche informazioni riportate per le tipologie di intervento.

8.2.17.6. *Informazioni specifiche della misura*

8.2.17.7. *Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura*

8.2.18. M22 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dall'impatto dell'invasione russa dell'Ucraina (articolo 39 ter)

8.2.18.1. Base giuridica

- Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio e s.m.i.
- Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra talune disposizioni del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie e s.m.i.
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione, dell'17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e s.m.i.
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, dell'17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità e s.m.i.
- Regolamento (UE) n. 2020/2220 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo Europeo di Garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022
- Regolamento (UE) n.2022/1033 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 giugno 2022 che modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 per quanto riguarda una misura specifica volta a fornire un sostegno temporaneo eccezionale nell'ambito del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) in risposta all'impatto dell'invasione russa dell'Ucraina.
- Regolamento di esecuzione (UE) n.2022/1227 della Commissione del 15 luglio 2022 che modifica i regolamenti di esecuzione (UE) n. 808/2014 e (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda una misura specifica volta a fornire un sostegno temporaneo eccezionale nell'ambito del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) in risposta all'impatto dell'invasione russa dell'Ucraina

8.2.18.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

L'invasione russa dell'Ucraina ha sconvolto i mercati energetici ed agricoli determinando in tutti i comparti produttivi forti difficoltà economiche a causa dell'aumento dei prezzi dei fattori di produzione in particolare per un rapido e significativo aumento dei prezzi dell'energia, dei concimi e dei mangimi. Le imprese campane sono state particolarmente colpite da tale situazione emergenziale, che si aggiunge, in termini di effetti, alla crisi innescata dall'epidemia da COVID-19. In particolare, si intendono sostenere le imprese dei diversi comparti rappresentativi del settore primario campano che sulla base di uno studio del CREA, basato sui dati RICA (Guerra in Ucraina: gli effetti sui costi e sui risultati economici delle aziende agricole italiane; aprile 2022), sono stati danneggiati da una crescita dei costi di produzione aziendali in quanto la crisi

energetica ha avuto ripercussioni trasversali sui costi di tutti i fattori di produzione aziendale

La Misura si inserisce nell'ambito della *focus area* 2A.

8.2.18.3. Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione

8.2.18.3.1. M22.1.1 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori particolarmente colpiti dalle conseguenze dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia

Sottomisura:

- 22.1 Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dall'impatto dell'invasione russa dell'Ucraina

8.2.18.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

Con la presente tipologia di operazione si intende attivare la misura di sostegno dedicata ai comparti agro-alimentari campani colpiti dalla crisi economica derivata dall'invasione russa dell'Ucraina. Allo scopo di fronteggiare la predetta criticità, la Commissione europea ha demandato alle autorità competenti la possibilità di adottare misure urgenti volte a preservare la continuità dell'attività economica nei comparti agricoli maggiormente colpiti dalla crisi. Con la presente tipologia, pertanto, si intende concedere un pagamento forfettario quale contributo finanziario a tutela dei comparti produttivi colpiti dall'emergenza.

La tipologia di intervento si inserisce nell'ambito della *focus area* 2A.

8.2.18.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Sovvenzione. Il sostegno è erogato in forma di somma forfettaria da versare entro il 15 ottobre 2023 alle aziende agricole beneficiarie, come definito ex art. 39 quater, comma 4 del Reg. (UE) n. 1305/2013, così come modificato dal Regolamento (UE) n.2022/1033

8.2.18.3.1.3. Collegamenti con altre normative

N/A

8.2.18.3.1.4. Beneficiari

I beneficiari della misura sono gli agricoltori ai sensi dell'art 2135 del CC sia come impresa individuale che

come società agricola e/o cooperativa agricola.

8.2.18.3.1.5. Costi ammissibili

La misura non prevede il pagamento del contributo pubblico a fronte di spese sostenute dai beneficiari. Il pagamento è effettuato in modo forfettario secondo le modalità stabilite al successivo paragrafo “importi e aliquote del sostegno”.

8.2.18.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

Sono ammesse le imprese che hanno i seguenti requisiti:

1. sono imprese individuali, società agricole o cooperative agricole ai sensi dei DDLGV 99/2004 e 101/2005 iscritte nelle pertinenti sezioni del Registro delle Imprese istituito presso la CCIAA territorialmente competente
2. hanno almeno un'unità produttiva/operativa nel territorio della Regione Campania
3. si trovano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di scioglimento o liquidazione e non essendo sottoposte a procedure di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione controllata
4. sono impegnate nella produzione primaria (codici ATECO 2007 appartenente alla sezione A Divisione 01 fino alla 01.50)

La tipologia di intervento soddisfa i requisiti previsti dal comma 3 dell'articolo 39 quater del Reg. (UE) n. 1305/2013, così come modificato dal Regolamento (UE) n.2022/1033 per le motivazioni di seguito indicate. L'aiuto verrà erogato alle successive condizioni:

- Per l'anno campagna 2022 le aziende richiedenti il premio devono essere assoggettati alla condizionalità in quanto hanno presentato domanda per i pagamenti diretti ai sensi del regolamento (UE) n. 1307/2013. Inoltre, al momento del pagamento per la misura 22, tali beneficiari non devono aver avuto sanzioni in relazione alla condizionalità e al greening per le campagne 2021 e 2022

e/o

- Per l'anno campagna 2022 le aziende richiedenti il premio devono aver presentato domanda per l'accesso a uno o più dei premi annuali previsti dall'articolo 21, paragrafo 1, lettere a) e b), dagli articoli da 28 a 31 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e pertanto rispettare i relativi obblighi di condizionalità ai sensi del REG UE n. 1306/2013. Inoltre, al momento del pagamento per la misura 22, tali beneficiari non devono aver avuto sanzioni in relazione alla condizionalità per le campagne 2021 e 2022.

Le imprese devono essere impegnate nella produzione di prodotti dell'allegato I del TFUE.

Altre condizioni sono elencate nella sezione “Importi e aliquote di sostegno (applicabili).

8.2.18.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

La tipologia di operazione beneficia dell'eccezione di cui all'art. 49, paragrafo 2, del Regolamento UE n. 1305/2013, così come modificato dal Regolamento (UE) n.2022/1033, pertanto alla stessa non si applicano i criteri di selezione delle operazioni. Ciascuna domanda ammissibile riceverà il contributo pubblico spettante ai sensi della presente tipologia di operazione. Nel caso in cui il numero di domande pervenute comportasse una spesa superiore alla dotazione della misura, il contributo sarà rideterminato in modo proporzionale per tutte le domande ammissibili.

8.2.18.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'importo forfettario erogato a ciascun beneficiario sarà riconosciuto considerando il volume assegnato di gasolio agricolo agevolato per il 2022 come da tabella sottostante. Tale volume è considerato una *proxy* del fabbisogno energetico, e quindi dell'aggravamento dei costi aziendali, in dipendenza delle crisi bellica. Esso è calcolato in automatico dalla procedura UMA (utenti motori agricoli) a partire dal piano colturale del fascicolo aziendale.

classi di assegnazione gasolio agevolato litri	pagamento forfettario per azienda
< 2000	-
da 2000 a 5000	544,10
>5000 fino a 10000	1.198,76
> 10000 fino a 50000	3.523,14
>50000 fino a 100000	11.698,86
>100000	15.000,00

Se il beneficiario al momento della domanda di sostegno è già beneficiario di una concessione nell'ambito di altri strumenti di sostegno nazionali o unionali per rispondere all'impatto dell'invasione russa dell'Ucraina rilevabili dal Registro aiuti di stato sarà verificato che la concessione registrata sommata alle provvidenze delle presente misura non superi il massimale per impresa agricola di cui al "Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina". Nel caso si dovesse superare tale limite in istruttoria il contributo di cui alla presente misura sarà riproporzionato per ricondurlo entro il massimale di cui al Quadro temporaneo. Nel caso in cui il numero di domande pervenute comportasse una spesa superiore alla dotazione della misura, il contributo sarà rideterminato in modo proporzionale per tutte le domande ammissibili.

8.2.18.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.18.3.1.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'Autorità di Gestione, mediante analisi degli esiti degli Audit comunitari e nazionali messi a disposizione dall'OP e dal MIPAAF e mediante adesione al metodo del VCM, così come descritto al capitolo 18, ha sottoposto ad analisi le principali cause d'errore delle singole misure. L'azione prioritaria per la riduzione del rischio d'errore insito nella gestione degli aiuti è individuata nella diffusione puntuale delle regole di attuazione della misura e anche nell'aggiornamento degli addetti incaricati della gestione degli aiuti.

Condizioni di ammissibilità

Modalità di controllo

imprese individuali, società agricole o cooperative agricole ai sensi dei DDLGV 99/2004 e 101/2005 iscritte nelle pertinenti sezioni del Registro delle Imprese istituito presso la CCIAA territorialmente competente

rilevabile dal fascicolo aziendale e dal registro camerale CCIAA

Impresa ha almeno un'unità produttiva/operativa nel territorio della Regione Campania

rilevabile dal fascicolo aziendale

L'impresa si trova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di scioglimento o liquidazione e non essendo sottoposte a procedure di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione controllata

rilevabile dal fascicolo aziendale e dal registro camerale CCIAA

L'impresa è impegnata nella produzione primaria (codici ATECO 2007 appartenente alla sezione A Divisione 01 fino alla classe 01.50

rilevabile dal fascicolo aziendale

L'aiuto verrà erogato alle successive condizioni:

- Per l'anno campagna 2022 le aziende richiedenti il premio devono essere assoggettati alla condizionalità in quanto hanno presentato domanda per i pagamenti diretti ai sensi del regolamento (UE) n. 1307/2013. Inoltre, al momento del pagamento per la misura 22, tali beneficiari non devono aver avuto sanzioni in relazione alla condizionalità e al greening per le campagne 2021 e 2022

Rilevabile da fascicolo aziendale e da controlli incrociati OP

e/o

- Per l'anno campagna 2022 le aziende richiedenti il premio devono aver presentato domanda per l'accesso a uno o più dei premi annuali previsti dall'articolo 21, paragrafo 1, lettere a) e b), dagli articoli da 28 a 31 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e pertanto rispettare i relativi obblighi di condizionalità ai sensi del REG UE

n. 1306/2013. Inoltre, al momento del pagamento per la misura 22, tali beneficiari non devono aver avuto sanzioni in relazione alla condizionalità per le campagne 2021 e 2022.

Livello di assegnazione al 31/12/2022 di gasolio agricolo agevolato

Banca dati UMA-
RGCA Regione
Campania

il beneficiario al momento della domanda di sostegno è già beneficiario di una concessione nell'ambito di altri strumenti di sostegno nazionali o unionali per rispondere all'impatto dell'invasione russa dell'Ucraina

Rilevabile dalla
visura aiuti del
Registro Nazionale
Aiuti di stato (RNA)

Rispetto del limite massimo di agevolazioni ai sensi dell'art 39 quater del reg. 1305/2013

Rilevabile da OP su
archivio SIAN

8.2.18.3.1.9.2. Misure di attenuazione

Si rimanda alla colonna "Elementi e modalità di controllo" della tabella di cui al precedente paragrafo "Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure". Tenuto conto del livello di rischio molto basso, non sono approntate misure di attenuazione particolari.

8.2.18.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla operazione sono definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul portale dell'Agricoltura

– sito ufficiale dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Campania all'indirizzo web

<http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm>, per assicurare la massima trasparenza delle procedure.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM Verificabilità e Controllabilità delle Misure reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.18.3.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

L'importo concesso viene definito sulla base delle risorse disponibili e della numerosità dei potenziali beneficiari, dovendo erogare l'aiuto a tutti i beneficiari che presentano i requisiti di ammissibilità previsti.

8.2.18.3.1.11. Informazioni specifiche della misura

8.2.18.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.18.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Si rimanda al corrispondente paragrafo dell'operazione 22.1.1

8.2.18.4.2. Misure di attenuazione

Si rimanda al corrispondente paragrafo dell'operazione 22.1.1

8.2.18.4.3. Valutazione generale della misura

Si rimanda al corrispondente paragrafo dell'operazione 22.1.1

8.2.18.5. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

8.2.18.6. Informazioni specifiche della misura

8.2.18.7. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

--

9. PIANO DI VALUTAZIONE

9.1. Obiettivi e scopo

Una dichiarazione relativa agli obiettivi e allo scopo del piano di valutazione, basata sulla garanzia che siano intraprese attività di valutazione sufficienti e adeguate, volte in particolare a fornire le informazioni necessarie alla direzione del programma, alle relazioni annuali sull'attuazione nel 2017 e nel 2019 e alla valutazione ex post, nonché a garantire che siano disponibili i dati necessari ai fini della valutazione del PSR.

La Regione Campania, al fine di garantire la corretta ed efficace attuazione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, in conformità a quanto previsto dagli artt. 8, 67, 68, 69, 70, 71, 75, 76, 79 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (Reg. SR), degli articoli 27, 50, 54-57 del Regolamento (UE) 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi comunitari (Reg. CPR), del Reg. 808/2014 della Commissione allegato 1 punto 9, ed in coerenza con quanto previsto nell'ambito dell'Accordo di Partenariato, redige un Piano di Valutazione (PdV).

Il Piano di Valutazione descrive come si svolgerà e sarà riportata l'attività di monitoraggio e valutazione durante il periodo di programmazione 2014-2020. Pertanto esso è redatto al fine di garantire che le attività di monitoraggio e valutazione intraprese siano sufficienti ed adeguate, in particolare a fornire le informazioni necessarie per la conduzione del programma, per le Relazioni di Attuazione Annuali Standard (RAES), per le Relazioni di Attuazione Annuali Ampliate (RAEA) nell'ambito del 2017 e del 2019 e per la valutazione ex post, nonché per garantire la disponibilità dei dati necessari per la valutazione del PSR.

In particolare, il PdV identifica in che modo sono disponibili:

- le informazioni necessarie per la conduzione del programma e in che modo saranno utilizzate nella relazione di attuazione annuale ampliata nel 2017;
- le informazioni necessarie per verificare in *itinere* il raggiungimento degli obiettivi e in che modo saranno utilizzate tali informazioni nella relazione di attuazione annuale ampliata nel 2019;
- i dati necessari per la valutazione nel momento opportuno ed in un formato appropriato;
- i risultati negli anni 2017 e 2019 per consentirne l'aggregazione a livello di priorità e di focus area.

Il piano di valutazione della Regione Campania è informato ai seguenti principi:

1. Proporzionalità: la scala delle attività di monitoraggio e valutazione nelle diverse parti del programma deve essere appropriata alle dimensioni degli elementi da valutare;
2. Diversità: devono essere impiegate tecniche differenti per valutare e monitorare i diversi aspetti del programma.
3. Tempestività: occorre garantire che le attività di monitoraggio e valutazione siano eseguite nei tempi giusti per informare l'Autorità di Gestione e gli *stakeholders* dell'impatto e dell'efficacia del programma;
4. Targhettizzazione: collegato al principio di proporzionalità, esprime la necessità di organizzare attività di monitoraggio e valutazione tese a verificare che il programma sia indirizzato al raggiungimento delle priorità di *policy*. Più chiaramente sono definiti gli obiettivi strategici del Programma, più facilmente sarà possibile valutare il raggiungimento di tali obiettivi.

9.2. Governance e coordinamento

Breve descrizione delle modalità di monitoraggio e valutazione per il PSR, in cui si identificano i principali organismi coinvolti e le loro responsabilità. Spiegazione del modo in cui le attività di valutazione sono legate all'attuazione del PSR in termini di contenuto e tempi.

Una efficace attività valutativa non può prescindere dal sistema di governance e coordinamento che viene predisposto.

I principali organismi coinvolti nell'attività di monitoraggio e valutazione dei PSR sono: l'Autorità di Gestione del PSR Campania 2014-2020, l'Organismo Pagatore AGEA, il Comitato di Sorveglianza, il Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici, la Cabina di Regia e il Gruppo di Pilotaggio delle Valutazioni, il Valutatore Indipendente, i beneficiari, i gruppi di azione locale (GAL), la rete rurale nazionale (RRN).

La Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali della Regione Campania, in funzione di **Autorità di Gestione (AdG)** del Programma di Sviluppo Rurale è responsabile del funzionamento e della governance del sistema di monitoraggio e valutazione del programma, nonché della qualità, della puntualità e della comunicazione dei risultati. In particolare:

- assicura l'esistenza di un sistema elettronico adeguato e sicuro per la registrazione e per la conservazione, gestione e trasmissione dei dati statistici sul programma e sulla sua attuazione, richiesti al fine di monitoraggio e valutazione e segnatamente delle informazioni necessarie per monitorare i progressi compiuti nella realizzazione degli obiettivi e delle priorità prestabiliti;
- garantisce che la valutazione ex ante sia conforme al sistema di monitoraggio e valutazione;
- accerta che sia stato predisposto il Piano di Valutazione, che la valutazione ex post sia stata effettuata entro i termini previsti dal regolamento e che dette valutazioni siano conformi al sistema di monitoraggio e valutazione;
- controlla la qualità dell'attuazione del programma tramite gli indicatori;
- trasmette al Comitato di Sorveglianza le informazioni e i documenti necessari per monitorare l'attuazione del programma alla luce degli specifici obiettivi e priorità dello stesso;
- redige la Relazione Annuale sullo stato di Attuazione corredata di tabelle di monitoraggio aggregate e la trasmette alla Commissione previa approvazione del Comitato di Sorveglianza;
- comunica i risultati delle valutazioni attraverso la pubblicazione delle relazioni di valutazione.

Le unità operative in cui si articola l'AdG e l'Organismo Pagatore AGEA rappresentano le strutture responsabili della raccolta e trasmissione delle informazioni operative del programma. Sono responsabili della redazione dei format delle domande di aiuto e pagamento, che rappresentano il veicolo principale di raccolta delle informazioni utili per popolare gli indicatori di realizzazione e di risultato.

L'Organismo Pagatore assicura la presenza di un database da cui estrarre dati e informazioni funzionali alle attività di monitoraggio e di valutazione che nel dettaglio interessano i progetti sostenuti, i pagamenti e i controlli eseguiti. Garantisce che la fornitura dei dati e le necessarie elaborazioni degli stessi avvengano in tempi congrui rispetto alle attività di valutazione da svolgere e alla redazione delle relazioni annuali sull'attuazione; questo implica una stretta collaborazione con l'Autorità di Gestione anche attraverso gruppi tecnici di lavoro congiunti.

Il Comitato di Sorveglianza (cfr. cap. 15) valuta l'attuazione del Programma ed i progressi compiuti nel conseguimento dei suoi obiettivi, ed esamina ed approva le relazioni di attuazione annuali prima che

vengano trasmesse alla Commissione. Esamina, inoltre, tutti gli aspetti che incidono sui risultati del programma compresi le conclusioni e le verifiche di efficacia dell'attuazione.

I **Gruppi di Azione Locale** costituiscono parte attiva del sistema di monitoraggio e di valutazione, hanno infatti il dovere di fornire informazioni utili al monitoraggio e alla valutazione del Programma con preciso riferimento alle strategie di sviluppo locale. Essi si rapportano al Valutatore Indipendente che cura il supporto metodologico e il coordinamento delle attività svolte dai GAL.

La **Rete Rurale Nazionale** fornisce il supporto specialistico nell'ambito degli approfondimenti tematici, riveste un ruolo importante nella condivisione e nella diffusione dei risultati del monitoraggio e della valutazione svolti in altre regioni anche al fine di definire approcci armonizzati alla valutazione.

I **beneficiari** degli interventi del PSR costituiscono una parte attiva nell'ambito delle attività di valutazione, in quanto sono destinatari diretti delle indagini del Valutatore finalizzate alla implementazione delle relazioni tematiche. Essi sono infatti obbligati a fornire informazioni pertinenti al sostegno ricevuto dal Programma.

La Regione Campania intende affidare un unico servizio di valutazione per tutto il periodo di attuazione ad un **Valutatore Indipendente** (VI), selezionato tramite gara ad evidenza pubblica, il cui compito sarà, partendo dalle indicazioni del presente piano, quello di elaborare un disegno di valutazione che copra tutto il periodo di vigenza del servizio ed un piano di lavoro articolato per anno. Esso svolge le attività di valutazione acquisendo importanti conoscenze sul Programma e la sua governance che possono aiutare l'Autorità di Gestione a migliorare l'attuazione del Programma stesso. In particolare, formula le richieste di estrazioni di dati dal database dell'Organismo Pagatore, quantifica gli indicatori di risultato e di impatto, predispone le relazioni di valutazione in itinere nel 2017 e nel 2019, fornendo tutti gli elementi necessari per sostanziare adeguatamente le relazioni annuali di esecuzione, predispone le relazioni annuali di approfondimento tematico per le quali svolge indagini ed interviste ad *hoc*, predispone la valutazione ex-post. Formula raccomandazioni per migliorare l'attuazione del Programma e diffonde gli esiti delle attività di valutazione sotto il coordinamento dell'Autorità di Gestione.

La Regione Campania ha inoltre redatto un **Piano Unitario di Valutazione** 2014 – 2020, in accordo con quanto previsto dall'Accordo di Partenariato, che prevede un approccio strategico al processo valutativo dei Programmi Operativi 2014-2020[1]. Il Piano Unitario di Valutazione nel rispetto delle tempistiche e delle specificità dei singoli Piani di Valutazione dei diversi Programmi Operativi individua una modalità di osservazione che consente di valutare anche gli effetti congiunti dei diversi PO verso gli obiettivi di sviluppo regionale, nazionale ed europeo. Gli obiettivi dell'attività di valutazione sono specificati nel Reg. UE 1013/2013, Artt. 54 e seguenti:

- Migliorare la qualità della progettazione e dell'esecuzione dei programmi;
- Verificarne l'efficacia, l'efficienza e l'impatto;
- Stimarne gli effetti;
- Individuare punti di forza e di debolezza nel corso dell'attuazione e contribuire al ridisegno delle politiche pubbliche.

In tale ambito verranno quindi presi in considerazione gli effetti di tutti i Programmi di finanziamento che si propongono di generare ricadute nel territorio regionale tenendo in conto anche Programmi finanziati da fonti finanziarie diverse da quelle comunitarie e gestiti da Autorità di livello nazionale [2] dando ovviamente priorità ai Programmi regionali a valere su Fondi SIE (PO FESR, PO FSE, PSR) e nazionali.

Responsabile del Piano Unitario di Valutazione è il responsabile della Programmazione Unitaria, sono stati poi istituiti anche una **Cabina di Regia** e un **Gruppo di pilotaggio delle Valutazioni**.

La **Cabina di Regia** svolge le seguenti funzioni:

- analisi integrata delle valutazioni operate;
- produzione di indirizzo delle attività valutative a valere sui diversi PO;
- individuazione, essendo previste valutazioni che riguardano più programmi, dell'Autorità di Gestione responsabile, che si impegna ad attuare, attraverso i propri uffici amministrativi, valutazioni che riguardano i diversi programmi, in un'ottica di programmazione unitaria;
- individuazione delle valutazioni che riguardano più programmi, definizione dei tempi e della durata delle singole valutazioni, al fine di rendere proficuo l'utilizzo dei risultati.
- Rilascio del quadro di "indirizzo" delle valutazioni alle AdG con cadenza annuale.

Il **Gruppo tecnico di Pilotaggio delle Valutazioni**, ha invece sia funzioni di tipo consultivo nella definizione e aggiornamento del Piano, sia funzioni di supporto alla gestione tecnica dei processi valutativi e di interlocuzione metodologica con i valutatori.

I risultati delle attività di valutazione e monitoraggio saranno riportate negli appositi comitati.

Sviluppo del Sistema informativo

Una delle lezioni apprese dalla Programmazione 2007/2013 è la necessità di migliorare la disponibilità, accessibilità, coerenza e qualità dei dati di monitoraggio fisici e finanziari. In questa direzione si intende riprogettare gli schemi delle domande di aiuto e di pagamento che rappresentano la maggiore fonte di informazione per il monitoraggio ed inserire nei contratti l'obbligo per i beneficiari di fornire informazioni aggiuntive necessarie per le finalità di monitoraggio e valutazione. E' altresì necessario che le informazioni raccolte possano essere facilmente archiviate e che gli archivi siano accessibili. A tal fine un gruppo di lavoro dell'Autorità di Gestione si interfacerà con l'Organismo Pagatore per realizzare un sistema di interscambio calibrato alle necessità delle attività di monitoraggio e valutazione.

[1] L'Accordo di Partenariato dispone che:

- *“... in continuità con l'esperienza del periodo 2007-13, si prevede che il Piano di Valutazione redatto e presentato ai sensi dell'art.56.1 del Reg. UE 1303/2013 sia unitario a livello regionale (...) e comprenda le valutazioni relative a tutti i Programmi Operativi FESR e FSE e il Piano di Sviluppo Rurale gestiti dalla stessa Amministrazione.*
- *nella predisposizione dei piani si avrà cura di inserire almeno alcune valutazioni costruite metodologicamente in modo congiunto agli interventi da valutare con la finalità di garantire disponibilità adeguata di informazioni per la valutazione d'impatto. Nella definizione del Piano saranno adottate le modalità più utili per il coinvolgimento del partenariato e degli stakeholders.”*

[2] In funzione della disponibilità dei dati e delle informazioni rese disponibili dalle diverse AdG.

9.3. Temi e attività di valutazione

Descrizione indicativa dei temi e delle attività di valutazione previsti, compresi, ma non esclusivamente, il rispetto dei requisiti in materia di valutazione di cui al regolamento (UE) n. 1303/2013 e al regolamento (UE) n. 1305/2013. Essa comprende: a) le attività necessarie per valutare il contributo di ciascuna priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale, di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 1305/2013, agli obiettivi di sviluppo rurale fissati all'articolo 4 del medesimo regolamento, la valutazione dei valori dell'indicatore di risultato e di impatto, l'analisi degli effetti netti, le questioni tematiche, inclusi i sottoprogrammi, le questioni trasversali, la rete rurale nazionale e il contributo delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo; b) il sostegno previsto per la valutazione a livello dei GAL; c) elementi specifici del programma, quali il lavoro necessario per elaborare metodologie o per trattare settori strategici particolari.

L'attività di valutazione del PSR 2014-2020 della Regione Campania verterà in primo luogo sulle tematiche individuate nell'allegato V del Reg. di esecuzione (UE) n. 808/2014, che reca le modalità di applicazione del Reg.UE 1305/2013. L'allegato è composto da 18 domande valutative inerenti le singole focus area, 3 domande valutative afferenti altri aspetti dello sviluppo rurale (sinergie tra priorità e focus area, assistenza tecnica, RRN,), 9 domande valutative volte ad indagare i risultati e gli impatti del programma rispetto agli obiettivi della strategia Europa 2020, agli obiettivi specifici della PAC e alle priorità dello sviluppo rurale.

Oltre alle tematiche oggetto dei quesiti valutativi comuni, la Regione Campania approfondirà temi di particolare interesse identificati come prioritari in fase di analisi dei fabbisogni, di valutazione ambientale strategica (VAS) o nel corso del periodo di programmazione a seguito di particolari contingenze.

In particolare si chiederà la valutazione:

- degli indicatori comuni di target, degli indicatori di risultato, degli indicatori di impatto comuni, degli indicatori di contesto comuni e degli eventuali indicatori supplementari di risultato e di impatto. Si terrà conto degli effetti netti;
- dell'efficacia e della pertinenza dei criteri di selezione individuati. Ciò al fine di capire se essi siano effettivamente quelli più efficaci e pertinenti per la selezione di progetti coerenti con gli obiettivi definiti dal programma;
- dell'efficacia del Piano di Comunicazione del PSR Campania 2014-2020;
- del valore aggiunto dell'approccio LEADER, incluso il contributo della strategia di sviluppo locale, ed il supporto programmato per la valutazione a livello GAL;
- del valore aggiunto dei Gruppi Operativi del Partenariato Europeo per l'Innovazione;
- dei risultati ottenuti dall'attuazione delle diverse operazioni inerenti le misure agro-climatico-ambientali;
- dell'efficacia del programma nel sostegno agli approcci integrati, inclusi i progetti di cooperazione;
- dell'efficacia dell'integrazione dei fondi FEASR e FESR relativamente alla difesa idrogeologica del territorio, alla Rete Natura 2000 e al risparmio idrico;
- dell'efficacia della misura relativa alle aree svantaggiate in un'ottica della ridefinizione delle stesse prevista per il 2018;
- dell'esistenza di un'organizzazione della Regione Campania tale da migliorare la capacità amministrativa del Programma;
- dell'efficacia ed efficienza dei controlli in relazione al miglioramento dell'attuazione del Programma e alla riduzione del tasso di errore;
- dell'efficacia dell'implementazione della strategia "Aree Interne" nel PSR Campania;

- della performance per quanto riguarda gli obiettivi dell'Agenda Digitale Europea e più in generale della priorità 6

Saranno altresì oggetto di valutazione il sistema procedurale, organizzativo, gli strumenti per la semplificazione amministrativa messi in atto dalla Regione Campania, il sistema di monitoraggio, il piano di comunicazione del Programma.

Successivamente, sulla scorta delle prime evidenze derivanti dai risultati dalle attività di monitoraggio del programma, e sulla base delle indicazioni provenienti dal gruppo direttivo di valutazione e monitoraggio, saranno poi identificati alcuni temi sui quali si procederà con un approfondimento della valutazione, quali ad esempio, specifiche misure, singoli bandi, tipologie di beneficiari.

L'attività volta all'implementazione del Piano di Valutazione sarà prioritariamente così sviluppata:

- definizione della domanda valutativa regionale alla base del capitolato per l'affidamento del servizio di valutazione che articola quanto già indicato dal presente piano di valutazione;
- selezione del valutatore indipendente ;
- definizione del disegno della valutazione con analisi della valutabilità del programma;
- relazioni e rapporti di valutazione;
- divulgazione dei risultati della valutazione

Con riferimento all'attività di redazione delle relazioni e dei rapporti essa si esplicherà nell'elaborazione di:

- rapporti annuali di valutazione, dal 2016 al 2024, che analizzano i principali risultati del programma e riportano le informazioni necessarie a dare conto dei progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi del programma. Le relazioni riportano i risultati di eventuali valutazioni tematiche specifiche. Una sintesi delle conclusioni di tali attività viene riportata nella relazione annuale di attuazione, ai sensi dell'allegato VII del Reg. 808/2014, da presentare entro il 30 giugno di ogni anno a partire dal 2016;
- il rapporto di valutazione 2017: che analizza i principali risultati del programma e riporta le informazioni necessarie a dare conto dei progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi del programma; supporta le analisi necessarie alla relazione annuale di attuazione ampliata da presentare nel 2017 con particolare riguardo alla prima verifica dell'avanzamento del programma al 31/12/2016 rispetto ai risultati intermedi del *performance framework (milestones)* fornendo indicazioni e suggerimenti; compatibilmente con lo stato di avanzamento del programma offre risposte alle domande valutative di cui all'allegato V del Reg. (UE) n. 808/2014 e agli ulteriori quesiti valutativi specifici di programma;
- il rapporto di valutazione 2019: che analizza i principali risultati del programma e verifica i progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi del programma e il suo contributo alla realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente sostenibile e inclusiva; riporta una valutazione dei progressi compiuti riguardo all'uso integrato delle risorse del FEASR e di altri strumenti finanziari dell'Unione a sostegno dello sviluppo territoriale delle aree rurali, anche attraverso strategie di sviluppo locale; supporta le analisi necessarie alla relazione annuale di attuazione ampliata da presentare nel 2019 con particolare riguardo alla verifica e analisi dell'avanzamento del programma al 31/12/2018 rispetto ai risultati intermedi del *performance framework (milestones)*; compatibilmente con lo stato di avanzamento del programma offre risposte a quesiti valutativi posti da questionario valutativo comune di cui all'allegato V del Reg. (UE) n. 808/2014 e agli ulteriori

quesiti valutativi specifici di programma; fornisce indicazioni utili all'impostazione della programmazione successiva;

- il rapporto di valutazione ex post, da trasmettere alla Commissione entro il 31/12/2024, che esamina l'efficacia l'efficienza e l'impatto del programma e il suo contributo alla strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, offre risposte a quesiti valutativi posti da questionario valutativo comune di cui all'allegato V del Reg. (UE) n. 808/2014 e agli ulteriori quesiti valutativi specifici di programma.

Al fine di consentire una adeguata valutazione dei risultati del programma, al Valutatore Indipendente verrà richiesto di utilizzare i metodi e gli strumenti di volta in volta più opportuni, quali le banche dati esistenti, anche di natura amministrativa, piuttosto che indagini campionarie ad *hoc* presso i beneficiari, ed analisi controfattuali.

9.4. Dati e informazioni

Breve descrizione del sistema per la registrazione, la conservazione, la gestione e la trasmissione di dati statistici relativi all'attuazione del PSR e per la fornitura di dati di monitoraggio ai fini della valutazione. L'identificazione delle fonti di dati da utilizzare, le lacune in termini di dati, le potenziali questioni istituzionali connesse con la fornitura dei dati e le soluzioni proposte. La presente sezione è finalizzata a dimostrare che saranno operativi a tempo debito sistemi adeguati di gestione dei dati.

Le informazioni utili per monitorare e valutare il Programma di Sviluppo Rurale saranno fornite da un mix di base dati.

In generale indicatori di output, risultato, di risultato complementari e di realizzazione saranno popolati con le informazioni raccolte dall'Autorità di Gestione e dall'Organismo Pagatore. I format delle domanda di aiuto e di pagamento saranno progettati per ciascuna operazione, al fine di rispondere in maniera puntuale ai fabbisogni di monitoraggio e valutazione. Gli indicatori saranno popolati sia con le informazioni estrapolate dalla documentazione tecnico-amministrativa che accompagna le singole operazioni durante l'intero ciclo di vita del progetto sia mediante il ricorso a metodi valutativi alternativi (es. sondaggi, interviste ecc).

Per popolare gli indicatori di impatto, invece, si farà per lo più ricorso ad altri metodi utilizzando diversi strumenti e fonti dati più ampie per ottenere il quadro degli effetti netti del programma sugli obiettivi strategici individuati. Tuttavia, le evidenze di taluni impatti possono essere raccolte anche nel corso delle valutazioni in itinere.

Fornitura dei dati dai beneficiari

Come indicato nella sezione Governance e Coordinamento, su richiesta dell'Autorità di Gestione o dell'Organismo Pagatore, i beneficiari sono obbligati a fornire informazioni aggiuntive utili per il monitoraggio e la valutazione; tale obbligo è inserito negli impegni del beneficiario. Di maggior rilievo rispetto al precedente periodo di programmazione il ruolo dei GAL nell'implementazione del monitoraggio e della valutazione degli interventi realizzati nell'ambito dell'approccio CLLD. I GAL pertanto dovranno intercettare, con gli strumenti informativi in uso, tutto il set di dati minimi inerenti le operazioni e i relativi beneficiari, e garantire all'AdG e al valutatore le informazioni complete e tempestive necessarie ai fini del

monitoraggio e valutazione del programma.

Sviluppo del Sistema Informativo

Per la programmazione 2007/2013 le attività del programma sono state supportate dal Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) dell'OP AGEA che gestisce i fascicoli aziendali di tutti i beneficiari, i pagamenti del primo pilastro ed il SIGC e dal Sistema Informativo regionale (SIR).

Segnatamente, attraverso il SIAN erano gestite le domande di pagamento di tutte le misure e le domande di aiuto/pagamento delle misure a superficie. Attraverso il sistema informativo regionale, invece venivano presentate on-line le domande di aiuto delle misure strutturali e gestite la procedure di concessione degli aiuti. I due sistemi erano in comunicazione attraverso una piattaforma di interscambio dati. Per il monitoraggio erano utilizzati sia il sistema di reporting del SIR sia il sistema di restituzione dati registrati ed archiviati nel SIAN.

Per la programmazione 2014/2020 la Regione Campania intende reingegnerizzare il processo per rispondere alle esigenze della nuova programmazione, per migliorare la semplificazione, per disegnare un sistema di reporting, calibrato alle molteplici esigenze di monitoraggio e valutazione. In tal senso si utilizzerà il sistema informativo implementato dall' Organismo Pagatore AGEA per la gestione di tutte le domande sia di aiuto che di pagamento in modo da superare l'attuale dicotomia. Il sistema garantirà a partire dal 2015 l'operatività delle funzioni di acquisizione e istruttoria delle domande di aiuto e di pagamento nonché, quella delle specifiche funzioni di supporto al monitoraggio e alla valutazione, in particolare in termini di estrapolazione dei valori assunti dagli indicatori di interesse. Il sistema informativo consentirà la registrazione, conservazione e aggiornamento dei dati che alimentano gli indicatori comuni e aggiuntivi ai fini del monitoraggio finanziario, fisico, procedurale degli interventi e della valutazione del programma.

Sistema di monitoraggio

Allo scopo di garantire il monitoraggio del programma l'Organismo Pagatore implementerà - in conformità a quanto indicato dal Reg. (UE) n. 1305/2013 agli artt. 69, 70 e 72 - il sistema informativo per la registrazione, conservazione ed aggiornamento delle informazioni essenziali sull'attuazione del programma, su ciascun intervento ammesso al finanziamento e sugli interventi ultimati e le altre informazioni salienti su ciascun beneficiario e progetto. Il sistema assicurerà anche la gestione dei dati necessari a valutare e certificare la qualità dell'attuazione del programma.

Prevederà, tra l'altro, un set minimo di informazioni a livello di singola operazione e beneficiario, in grado di garantire un efficace monitoraggio che consenta di verificare l'andamento della spesa, l'avanzamento dei singoli progetti e la realizzazione delle specifiche misure e/o azioni, al fine di poter mettere in atto azioni correttive finalizzate anche ad evitare il disimpegno automatico con relative perdite di risorse finanziarie.

Il Sistema di Monitoraggio sarà alimentato con informazioni a livello di singolo progetto finanziato nell'ambito del Programmi di Sviluppo Rurale, classificate in modo tale da garantire la loro aggregazione dal basso verso l'alto, sino ad arrivare al livello di programma, adottando un set di indicatori definito, in grado di soddisfare le esigenze conoscitive del Servizio Nazionale di Monitoraggio e della Commissione Europea, conformemente a quanto previsto all'articolo 67 del Reg. (UE) n. 1503/2013.

In particolare, il Sistema di Monitoraggio assicurerà la gestione delle seguenti informazioni:

- caratteristiche anagrafiche del richiedente;
- caratteristiche strutturali dell'azienda/impresa oggetto di finanziamento;

- monitoraggio finanziario;
- monitoraggio fisico;
- monitoraggio procedurale;
- predisposizione di relazioni periodiche alla Commissione;
- accesso ai soggetti abilitati ai differenti livelli alle informazioni.

Il sistema di monitoraggio permetterà la raccolta delle informazioni necessarie alla stesura della Relazione Annuale da parte delle Autorità di gestione.

Fonte dati e indagini su misura

Data la natura del programma esiste un discreto numero di potenziali fonti di informazione alle quali si può attingere per valutare la performance e l'impatto del programma.

Oltre ai dati che si possono estrapolare dalle domande di aiuto e di pagamento, ulteriori informazioni si potranno ottenere da fonti statistiche (ISTAT, RICA ecc.), da banche dati interne all'amministrazione regionale ovvero da indagini addizionali finalizzate a cogliere più ampi effetti degli interventi attivati, inclusa la predisposizione di un sistema informativo forestale regionale.

Transizione

Il sistema informativo consentirà di monitorare gli impegni assunti nel periodo 2007-2013 e transitati nella programmazione 2014/2020 a livello di misura. Nel corso del programma saranno in ogni caso forniti con puntualità i dati di monitoraggio fisico e finanziario relativo alle misure 2007/2013 transitate nella programmazione 2014/2020.

9.5. Calendario

Tappe principali del periodo di programmazione e schema indicativo dei tempi necessari per garantire che i risultati siano disponibili a tempo debito.

Le principali tappe ed i tempi necessari sono riportati nella tabella sottostante:

Anno	Attività
2015	Completamento della Valutazione ex Ante del PSR Campania 2014-2020
	Definizione domanda valutativa di dettaglio a supporto del capitolato per la selezione del valutatore
	Selezione del valutatore
	Predisposizione del disegno della valutazione
2016	Selezione del valutatore
	Valutazione ex post del PSR Campania 2007-2013
	Rapporto di valutazione annuale da includere nel capitolo 2 della Relazione annuale di attuazione standard
2017	Rapporto di valutazione utile per la redazione della Relazione di attuazione ampliata
2018	Rapporto di valutazione annuale da includere nel capitolo 2 della Relazione annuale di attuazione standard
2019	Rapporto di valutazione utile per la redazione della Relazione di attuazione ampliata
2020	Rapporto di valutazione annuale da includere nel capitolo 2 della Relazione annuale di attuazione standard
2021	Rapporto di valutazione annuale da includere nel capitolo 2 della Relazione annuale di attuazione standard
2022	Rapporto di valutazione annuale da includere nel capitolo 2 della Relazione annuale di attuazione standard
2023	Rapporto di valutazione annuale da includere nel capitolo 2 della Relazione annuale di attuazione standard
2024	Rapporto di valutazione ex post

Cronoprogramma attività di valutazione

figura cronoprogramma delle attività

9.6. Comunicazione

Descrizione del modo in cui le conclusioni della valutazione saranno diffuse ai destinatari mirati, compresa una descrizione dei meccanismi posti in essere per assicurare il follow-up dell'utilizzo dei risultati della valutazione.

Come illustrato nel capitolo 15, la Regione Campania ha una strategia di informazione e comunicazione per l'intero programma di sviluppo rurale, che includerà la necessità di condividere le informazioni sull'avanzamento del programma e sul grado di raggiungimento degli obiettivi e sul contributo agli obiettivi dell'Unione. I risultati delle attività di monitoraggio e valutazione saranno pubblicati nelle pagine web del sito internet regionale dedicate allo sviluppo rurale, come pure le Relazioni annuali di attuazione e i rapporti aggiuntivi prodotti nel corso della programmazione. Saranno inoltre resi disponibili opuscoli divulgativi rivolti ad una platea più ampia che, in un linguaggio meno tecnico, forniscono informazioni sulle performance del programma e sulle attività di monitoraggio e valutazione programmate. I risultati del monitoraggio e della valutazione saranno inoltre condivisi all'interno della struttura regionale.

Infine aggiornamenti regolari sui risultati delle attività di monitoraggio e valutazione saranno inviati al Comitato di Sorveglianza per supportare il Comitato nelle scelte inerenti le modifiche al programma o la sua implementazione. Questo circuito è indispensabile per massimizzare l'uso delle attività di monitoraggio e valutazione ed, in ultima analisi, per migliorare le performances del programma.

9.7. Risorse

Descrizione delle risorse necessarie e previste ai fini dell'attuazione del piano, compresa un'indicazione delle capacità amministrative, dei dati, delle risorse finanziarie, delle esigenze in materia di TI. Descrizione delle attività di potenziamento delle capacità previste per garantire la piena attuazione del piano di valutazione.

Il piano di valutazione sarà finanziato con il budget dell'assistenza tecnica che si prevede impegnerà circa 5 meuro.

La quantificazione delle risorse finanziarie e umane è una stima basata sui costi sostenuti nella precedente programmazione. In particolare, le risorse saranno impiegate per coprire i seguenti costi:

- valutazione ex post del PSR 2007-2013
- raccolta dei dati
- attività di valutazione in itinere, intermedia ed ex post del PSR 2014-2020 svolta dal valutatore indipendente.
- Implementazione del sistema informativo per il monitoraggio e la valutazione
- comunicazione dei risultati di monitoraggio e di valutazione
- eventuali acquisizioni di servizi esterni (es. implementazione Piano di valutazione unico regionale, studi di valutazione di approfondimento tematico, ecc.)
- valutazione ex ante 2021-2027

L'Autorità di Gestione impegnerà risorse umane e strumentali per svolgere le attività di monitoraggio e valutazione, come di seguito dettagliato:

1) *Risorse umane:*

1a) *Supporto all'Autorità di gestione*

Considerando l'esperienza accumulata nel precedente periodo di programmazione, è possibile stimare un fabbisogno in risorse umane pari a tre persone, occupate a tempo pieno; una unità dedicherà all'attività di valutazione e monitoraggio circa l' 80% del proprio tempo lavorativo, la seconda unità circa il 60% e la terza unità circa il 25%.

1b) *Responsabili di misura*

All'attività di monitoraggio e valutazione saranno chiamati a collaborare anche le diverse unità operative coinvolti nella fase di programmazione operativa ed attuazione delle diverse misure del PSR. Si stimano 30 unità che dedicano all'attività circa il 5% del tempo lavorativo complessivo annuo.

1c) *Assistenza tecnica*

Attraverso la misura di assistenza tecnica sono state selezionate con procedura pubblica due persone con laurea che affiancheranno lo staff dell'AdG nell'attività di valutazione e monitoraggio.

In dettaglio: un esperto in valutazione ed uno in monitoraggio ognuno impiegato per 55 giornate lavorative

annue.

1d) Gruppi di Azione Locale:

All'attività di monitoraggio e valutazione saranno chiamati a collaborare anche i GAL selezionati nell'ambito della misura 19

1e) Valutatore indipendente

La figura del Valutatore verrà individuata con una procedura pubblica nel corso del 2016. Considerati i costi sostenuti nel precedente periodo di programmazione 2007-2013 per l'attività di valutazione, e ritenendo peraltro più articolati e complessi gli obiettivi di valutazione, si stima in 3,5 M€ il costo da appaltare per l'intero periodo di programmazione.

2) Risorse IT

Anche se i costi complessivi dei sistemi informatici non possono essere imputati esclusivamente alle attività di monitoraggio e valutazione, va sottolineato che solamente attraverso un sistema informatizzato di raccolta, istruttoria e liquidazione delle domande del PSR, connesso ad una gestione elettronica dei fascicoli aziendali e delle superfici geografiche è possibile una reale ed efficiente implementazione della programmazione dello Sviluppo Rurale.

L'Autorità di Gestione, nell'ambito dell'assistenza tecnica, sta predisponendo un software gestionale per supportare concretamente le decisioni dell'Autorità di gestione (capire l'andamento delle performance del programma, elaborare stime previsionali, ipotizzare scenari futuri e misure correttive e di miglioramento) nonché per supportare le attività di valutazione e monitoraggio del programma.

Capacità amministrativa in rapporto all'attività di valutazione

Si ritiene necessario introdurre un miglioramento generale del livello di conoscenza sulle tematiche di monitoraggio e valutazione sia delle strutture interne all'amministrazione che dei soggetti esterni coinvolti dal programma. Saranno pertanto attivati percorsi di formazione direttamente dall'AdG. Inoltre, anche il Valutatore indipendente avrà un ruolo fondamentale nell'attività di diffusione delle conoscenze attraverso, ad esempio, l'organizzazione di seminari indirizzato anche ad altri soggetti, come ad esempio i GAL sui temi specifici della valutazione del programma. Infine, sarà cura dell'AdG richiedere alla Rete Rurale nazionale l'organizzazione di specifici corsi di formazione su queste tematiche.

10. PIANO DI FINANZIAMENTO

10.1. Contributo annuo del FEASR (in EUR)

Tipi di regioni e dotazioni supplementari	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Total
Articolo 59, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Regioni meno sviluppate, regioni ultraperiferiche e isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93	0,00	236.504.000,00	237.368.000,00	158.846.000,00	154.308.000,00	154.616.000,00	154.947.000,00	161.819.665,76	120.788.175,90	1.379.196.841,66
Totale FEASR (esclusa EURI)	0,00	236.504.000,00	237.368.000,00	158.846.000,00	154.308.000,00	154.616.000,00	154.947.000,00	161.819.665,76	120.788.175,90	1.379.196.841,66
(di cui) Riserva di efficacia dell'attuazione di cui all'articolo 20 del regolamento (UE) n. 1303/2013		14.251.756,70	14.303.800,00	9.572.062,27	9.298.592,21	9.317.152,27	9.337.098,32			66.080.461,77
Articolo 59, paragrafo 4, lettera e bis), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - EURI(NGEU) / Operazioni che ricevono finanziamenti tramite le risorse aggiuntive di cui all'articolo 58 bis, paragrafo 1								30.157.215,16	64.116.091,79	94.273.306,95
Totale (FEASR + EURI)		236.504.000,00	237.368.000,00	158.846.000,00	154.308.000,00	154.616.000,00	154.947.000,00	191.976.880,92	184.904.267,69	1.473.470.148,61

Importo totale indicativo, per il FEASR e l'EURI, del sostegno previsto per gli obiettivi relativi al cambiamento climatico	709.072.480,49	Quota dell'importo totale indicativo, per il FEASR e l'EURI, del sostegno previsto per gli obiettivi relativi al cambiamento climatico (%)	48,12
Importo totale indicativo, per il FEASR, del sostegno previsto per gli obiettivi relativi al cambiamento climatico	666.649.492,36	Quota dell'importo totale indicativo, per il FEASR, del sostegno previsto per gli obiettivi relativi al cambiamento climatico (%)	48,34
Importo totale indicativo, per l'EURI, del sostegno previsto per gli obiettivi relativi al cambiamento climatico	42.422.988,13	Quota dell'importo totale indicativo, per l'EURI, del sostegno previsto per gli obiettivi relativi al cambiamento climatico (%)	45,00

Contributo del FEASR e dell'EURI per l'articolo 59, paragrafo 6	661.071.262,27	Quota del contributo del FEASR e dell'EURI per l'articolo 59, paragrafo 6 (%)	44,86
Contributo totale del FEASR per l'articolo 59, paragrafo 6	618.648.274,14	Quota del contributo totale del FEASR per l'articolo 59, paragrafo 6 (%)	42,89
Contributo totale dell'EURI per l'articolo 59, paragrafo 6	42.422.988,13	Quota del contributo totale dell'EURI per l'articolo 59, paragrafo 6 (%)	45,00

Quota dell'AT dichiarata nell'RRN	6.971.776,21
--	---------------------

10.2. Tasso unico di partecipazione del FEASR applicabile a tutte le misure, ripartito per tipo di regione come stabilito all'articolo 59, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Articolo che istituisce l'aliquota massima di sostegno.	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR	Aliquota di sostegno min. applicabile del FEASR 2014-2022 (%)	Aliquota di sostegno max. applicabile del FEASR 2014-2022 (%)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Regioni meno sviluppate, regioni ultraperiferiche e isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93	60.5%	20%	85%

10.3. Ripartizione per misura o per tipo di intervento con un'aliquota specifica di sostegno del FEASR (in EUR per l'intero periodo 2014-2022)

10.3.1. M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2022 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) nel periodo 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) e articolo 59, paragrafo 4, lettera g) del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera d), 2014-2022 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2022 (in EUR)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Regioni meno sviluppate, regioni ultraperiferiche e isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93	Main	60.5%					1.279.697,09 (2A) 1.544.136,53 (2B) 449.513,75 (3A) 1.884.482,71 (P4) 69.988,73 (5A) 213.096,17 (5C) 0,00 (5D) 83.539,29 (5E) 118.465,06 (6A) 135.968,41 (6C)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - articolo 59, paragrafo 4, lettera e bis) del regolamento (UE) n. 1305/2013 (EUR)NGEU - EURI(NGEU) /	Main	100%					0,00 (2A) 0,00 (2B) 0,00 (3A) 0,00 (P4) 0,00 (5A)

Regioni meno sviluppate, regioni ultraperiferiche e isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93							0,00 (5C)
							0,00 (5D)
							0,00 (5E)
							0,00 (6A)
							0,00 (6C)
Total (EAFRD only)						0,00	5.778.887,74
Total (EURI only)						0,00	0,00
Total (EAFRD + EURI)						0,00	5.778.887,74

10.3.2. M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2022 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) nel periodo 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera g) del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera d), 2014-2022 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2022 (in EUR)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Regioni meno sviluppate, regioni ultraperiferiche e isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93	Main	60.5%					1.748.450,00 (2A) 798.600,00 (2B) 659.450,00 (3A) 1.252.350,00 (P4) 514.250,00 (5A) 60.500,00 (5C) 30.250,00 (5D) 326.700,00 (5E) 659.450,00 (6A)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - articolo 59, paragrafo 4, lettera e bis) del regolamento (UE) n. 1305/2013 (EUR)NGEU - EURI(NGEU) / Regioni meno sviluppate, regioni ultraperiferiche e isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento	Main	100%					0,00 (2A) 0,00 (2B) 0,00 (3A) 0,00 (P4) 0,00 (5A) 0,00 (5C) 0,00 (5D) 0,00 (5E) 0,00 (6A)

(CEE) n. 2019/93							
Total (EAFRD only)						0,00	6.050.000,00
Total (EURI only)						0,00	0,00
Total (EAFRD + EURI)						0,00	6.050.000,00

10.3.3. M03 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (art. 16)

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2022 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) nel periodo 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera g) del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera d), 2014-2022 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2022 (in EUR)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Regioni meno sviluppate, regioni ultraperiferiche e isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93	Main	60.5%					3.447.700,72 (3A)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - articolo 59, paragrafo 4, lettera e bis) del regolamento (UE) n. 1305/2013 (EURI)NGEU - EURI(NGEU) / Regioni meno sviluppate, regioni ultraperiferiche e isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93	Main	100%					0,00 (3A)
Total (EAFRD only) Total (EURI only)						0,00 0,00	3.447.700,72 0,00

Total (EAFRD + EURI)	0,00	3.447.700,72
----------------------	------	--------------

10.3.4. M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2022 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) nel periodo 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera g) del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera d), 2014-2022 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2022 (in EUR)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Regioni meno sviluppate, regioni ultraperiferiche e isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93	Main	60.5%		60.5%		6.050.000,00	205.785.923,21 (2A) 112.778.050,00 (2B) 59.965.373,39 (3A) 31.425.479,76 (P4) 17.898.214,08 (5A) 4.140.186,17 (5D)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - articolo 59, paragrafo 4, lettera e bis) del regolamento (UE) n. 1305/2013 (EURI)NGEU - EURI(NGEU) / Regioni meno sviluppate, regioni ultraperiferiche e isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93	Main	100%					0,00 (2A) 0,00 (2B) 16.000.000,00 (3A) 10.671.726,49 (P4) 0,00 (5A) 0,00 (5D)
Total (EAFRD only) Total (EURI only)						6.050.000,00 0,00	431.993.226,61 26.671.726,49

Total (EAFRD + EURI)	6.050.000,00	458.664.953,10
----------------------	--------------	----------------

Contributo totale dell'Unione destinato agli interventi che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 59, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013 (in EUR)	64.135.606,50
---	---------------

di cui FEASR (in EUR)	53.463.880,01
-----------------------	---------------

di cui EURI (in EUR)	10.671.726,49
----------------------	---------------

10.3.5. M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione (articolo 18)

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2022 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) nel periodo 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) e articolo 59, paragrafo 4, lettera g) del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera d), 2014-2022 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2022 (in EUR)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Regioni meno sviluppate, regioni ultraperiferiche e isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93	Main	60.5%					4.513.556,76 (3B)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - articolo 59, paragrafo 4, lettera e bis) del regolamento (UE) n. 1305/2013 (EUR)NGEU - EURI(NGEU) / Regioni meno sviluppate, regioni ultraperiferiche e isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93	Main	100%					0,00 (3B)

Total (EAFRD only)	0,00	4.513.556,76
Total (EURI only)	0,00	0,00
Total (EAFRD + EURI)	0,00	4.513.556,76

10.3.6. M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2022 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) nel periodo 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) e articolo 59, paragrafo 4, lettera g) del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera d), 2014-2022 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2022 (in EUR)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Regioni meno sviluppate, regioni ultraperiferiche e isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93	Main	60.5%					34.684.175,53 (2A) 40.891.950,00 (2B) 13.832.213,14 (6A)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - articolo 59, paragrafo 4, lettera e bis) del regolamento (UE) n. 1305/2013 (EURI)NGEU - EURI(NGEU) / Regioni meno sviluppate, regioni ultraperiferiche e isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93	Main	100%					0,00 (2A) 28.000.000,00 (2B) 0,00 (6A)
Total (EAFRD only) Total (EURI only)						0,00 0,00	89.408.338,67 28.000.000,00

Total (EAFRD + EURI)	0,00	117.408.338,67
----------------------	------	----------------

10.3.7. M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2022 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) nel periodo 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera g) del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera d), 2014-2022 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2022 (in EUR)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Regioni meno sviluppate, regioni ultraperiferiche e isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93	Main	60.5%					3.418.425,99 (P4) 4.840.000,00 (5C) 55.180.077,98 (6A) 12.402.500,00 (6C)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - articolo 59, paragrafo 4, lettera e bis) del regolamento (UE) n. 1305/2013 (EURI)NGEU - EURI(NGEU) / Regioni meno sviluppate, regioni ultraperiferiche e isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93	Main	100%					0,00 (P4) 0,00 (5C) 0,00 (6A) 0,00 (6C)
Total (EAFRD only) Total (EURI only)						0,00 0,00	75.841.003,97 0,00